



**Tecnologie
Telematiche
Trasporti
Traffico
Torino**

5T S.r.l. – Via Bertola, 34 -10122 Torino
tel. 011-227.4101
telefax 011-227.4201
e-mail: info@5t.torino.it
Posta Certificata: direzione5t@legalmail.it
Sito WEB: www.5t.torino.it
Cod. fisc. e Part. IVA 06360270018
C.C.I.A.A. Torino 2825/1992
Capitale sociale € 100.000,00

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231

(adeguamento del Modello ai nuovi reati presupposto introdotti dalla normativa)

(approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2016)

INDICE

1. PREMESSE	9
1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	9
1.4 Le «linee guida»	20
2. L'adozione del Modello.....	21
3. L'«ambiente di controllo».....	21
Il contesto aziendale in 5T srl.....	22
L'attività svolta da 5T Srl, la struttura organizzativa, il sistema delle deleghe	23
Il controllo di gestione.....	28
Il sistema informativo/sistema informatico	29
Il Codice Etico.....	31
Controlli interni.....	31
4. Il Modello di Organizzazione e di Gestione di 5T srl	34
Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello	34
La funzione del Modello	34
La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato.....	37
Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati	38
Processi sensibili relativi alle aree a rischio	39
Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	42
Modalità di gestione delle risorse finanziarie	43
Obblighi di informazione.....	44
5. L'organismo interno di vigilanza: «l'Organo di Vigilanza (OdV)»	44
L'identificazione dell'organismo interno di vigilanza	44

Composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	44
Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza	45
Il reporting agli organi societari	47
Il reporting verso l'OdV	48
La raccolta e conservazione delle informazioni.....	50
6. La diffusione della conoscenza del Modello	52
La formazione del personale	52
L'informativa a Collaboratori esterni, Partner di 5T srl.....	53
7. Il sistema disciplinare	53
La funzione del sistema disciplinare	53
Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	53
Le misure nei confronti dei dirigenti, dei Consiglieri e dei Sindaci	55
Le misure nei confronti di Collaboratori esterni Partner di 5T srl	56
Le misure nei confronti del membro/i dell'Organo di Vigilanza.....	56
Rapporti tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico.....	56
8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello	57
1. Disposizioni relative ai processi sensibili	62
1. Premessa	62
P.01 Processo Produttivo: Approvvigionamento	105
1. Scopo.....	105
2. Campo d'applicazione	105
3. Descrizione delle attività	106
4. Attività di Controllo	106
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni.....	108

Processo.01.A03 - Richiesta d'acquisto	108
8. Ulteriori obblighi di informazione e Flussi informativi	112
P.02 Processo Produttivo (Ciclo Attivo).....	114
1. Scopo.....	114
2. Campo d'applicazione	114
3. Descrizione delle attività	115
4. Attività di controllo	115
5. Ciclo Attivo	116
7. Obblighi di informazione	123
P.03 Processo Finanziario – Tesoreria	125
1. Scopo.....	125
2. Campo d'applicazione	125
3. Descrizione delle attività	126
4. Attività di Controllo	126
5. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni.....	126
6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	129
8. Obblighi di informazione	130
P.04 Processo Amministrativo / Contabile	132
1. Scopo.....	132
2. Campo d’applicazione	132
3. Descrizione delle attività	132
4. Attività di Controllo	134
5. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni.....	134
7. Obblighi di informazione	138

P.05 Processo di Gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici	139
1. Scopo.....	139
2. Campo d'applicazione	139
3. Descrizione delle attività	140
4. Attività di Controllo	140
6. Obblighi di informazione	142
1. Scopo.....	143
2. Campo d'applicazione	144
3. Descrizione delle attività	144
4. Attività di controllo	145
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni – Principi di comportamento	150
6. Obblighi di informazione	154
P.07 Processo di Gestione delle Risorse Umane	155
1. Scopo.....	155
2. Campo d'applicazione	155
3. Descrizione delle attività	155
4. Attività di Controllo	157
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni.....	157
6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	161
7. Obblighi di informazione	161
P.08 Procedura di Omaggistica, Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazione	163
1. Scopo.....	163
2. Campo d'applicazione	164

3. Descrizione delle attività	164
4. Attività di Controllo	165
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	166
7. Obblighi di informazione	167
P.09 Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A.....	168
1. Scopo.....	168
2. Campo d'applicazione	168
3. Descrizione delle attività	168
4. Attività di Controllo	168
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	170
6. Obblighi di informazione	170
P.10 Processo di Gestione della Privacy	171
1. Scopo.....	171
2. Campo d'applicazione	171
3. Descrizione delle attività	171
4. Attività di controllo	171
5. Obblighi di informazione	173
P.11 Processo di Gestione dell'Antiriciclaggio.....	174
1. Scopo.....	174
2. Campo d'applicazione	174
3. Descrizione delle attività	175
4. Attività di Controllo	175
5. Principi di comportamento	176
6. Obblighi di informazione	177

Parte Speciale II – Reati Ambientali – P. 12 Processo di gestione ambientale	180
1. Premessa	180
2. Destinatari della Parte Speciale	181
3. I reati previsti dall’art. 25 undecies del Decreto.....	182
3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.).....	182
3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	183
3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	186
3.4. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell’habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette	186
3.4.2. Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)	187
3.5 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l’ozono ex Legge 549/93	188
4. Aree aziendali di 5T Srl potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto	188
5. Organizzazione aziendale di 5T Srl	196
6. Principi generali di comportamento	196
7. Il rispetto degli adempimenti ambientali e le regole adottate	197
8. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare	197
9. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza	198
Parte Speciale III – Reati in materia di Sicurezza – P. 13 Processo di gestione per la Sicurezza	201
1. Premessa	201

2. Responsabilità delle persone giuridiche ex art. 25 septies D. Lgs. 231/01. Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	201
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	205
4. Funzione e obiettivi della presente Parte Speciale.....	207
5. Aree aziendali di 5T Srl esposte al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 septies del Decreto	208
6. Regole e principi generali	210
7. L’organigramma aziendale di 5T Srl in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	214
8. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo.....	214
9. Principi generali di comportamento.....	217
10. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza	217

1. PREMESSE

1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», rappresenta l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L'intervento legislativo in merito al tema dei controlli interni costituisce un'ingerenza nella gestione aziendale che risulta dall'esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di tutela giuridica.

In questo contesto si introduce tale normativa finalizzata a tutelare la "società civile" dalla commissione di determinati reati da parte di soggetti che operano all'interno delle imprese.

Attraverso il Decreto legislativo n. 231/2001 è stata inserita per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità degli Enti derivante dalla commissione di un reato che si aggiunge a quella della persona fisica quale soggetto giuridico che ha realizzato personalmente il fatto illecito.

In un primo tempo i reati contemplati erano quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001), seguirà breve excursus circa le più rilevanti riforme sul punto.

L'elenco dei reati presupposto è stato successivamente ampliato da numerosi interventi legislativi, che hanno introdotto nuove fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni a carico dell'Ente.

Con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 61 del 2002, l'applicazione di tale normativa è stata estesa ad alcuni reati in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter).

Con il decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è stato inserito (art. 6) l'art. 25-bis rubricato «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».

Con la legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto (art. 3) l'art. 25-quater rubricato «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

Con la legge n. 228 dell'11 agosto 2003 è stato introdotto (art. 5) l'art 25-quinquies che prevede «delitti contro la personalità individuale» (si ritiene che la predetta ipotesi di reato presupposto non costituisca per la società un rischio).

La legge n. 62 del 18 aprile 2005 ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-sexies rubricato «abusi di mercato» (questi inserimenti legislativi non riguardano ragionevolmente l'attività dell'Ente pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi). Con la legge 9 gennaio 2006 con l'art. 7 viene inserito l'art. 25 quater – 1 relativo ai reati legati a “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (infibulazione)” (questi inserimenti legislativi non riguardano l'attività di 5T Srl. pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi).

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha inoltre introdotto i cosiddetti reati transazionali, mentre il D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25- octies che prevede i reati in materia di riciclaggio e ricettazione.

Con la legge 123 del 3 agosto 2007, viene introdotta la responsabilità dell'Ente per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'introduzione dell'art. 25 septies. In seguito, il D.Lgs. 81/2008 entrato in vigore il 15 maggio 2008 ha riformulato l'art. 25 septies.

Con la legge n.48 del 18 marzo 2008 viene inserito l'art. 24 bis, rubricato “delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.

Nel 2009 sono state apportate alcune importanti novità al D. Lgs 231/2001. In particolare:

- è stato inserito l'articolo 24-ter: delitti di criminalità organizzata;
- è stato modificato l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001, in particolare con l'introduzione delle fattispecie ex artt. 473 e 474 c.p. tra i reati presupposto;
- è stato inserito l'art 25 bis. 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- è stato inserito l'art 25 nonies: delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con l' art. 4, legge n. 116 del 03 agosto 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2010 (come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 121/11) è stato introdotto il reato di “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”(art. 25 decies D.Lgs. 231/2001).

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Tale decreto legislativo ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali.

Successivamente sono stati introdotti:

- l’art. 25 duodecies: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” con il D.lgs. 109/2012 ;
- l’art. 25 ter co.1 lettera s-bis “Corruzione tra privati” attraverso L. 190/2012;

In ultimo occorre richiamare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, è entrata in vigore lo scorso 28 novembre 2012 la legge n° 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, conversione in legge del DDL anticorruzione lungamente discusso alle Camere. La legge ha ampliato il catalogo dei reati del D.Lgs 231/2001, introducendo i seguenti:

- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 2635 comma 3 c.c. – Corruzione tra privati (introducendo all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 il comma 1 lettera s-bis).

La legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel catalogo 231, tra cui soprattutto l’art. 317 c.p. – Concussione.

Pertanto nella mappatura dei rischi e, di conseguenza, nella redazione del presente Modello Organizzativo sono stati tenuti in considerazione (in particolar modo con riferimento al ciclo attivo, passivo, finanziario e procedura omaggi, rappresentanza e sponsorizzazione) i rischi legati agli articoli:

- art 314 c.p. (peculato);
- art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
- art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
- art 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 318-320 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione);
- art. 319-320 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- art. 323 c.p. (abuso di ufficio);

- art. 325 c.p. (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio);
- art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Con il d.lgs. 39/2014 è stato previsto l'inserimento del reato di cui all'art. 609-*undecies* tra i reati presupposto previsti *ex art. 25-quinquies* D. lgs. 231/2001.

La Legge 186 del 15/12/2014 ha previsto tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *octies* D. lgs. 231/2001 i delitti di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *ex art. 648 ter* c.p. e di autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1* c.p.

La Legge n. 68 del 22/05/2015 ha aggiunto all'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* D. lgs. 231/2001 i reati previsti agli artt. 452 *bis* ss. c.p., 727 *bis* c.p., 733 *bis* c.p.

Inoltre, con la Legge n. 69 del 27/05/2015 è stato modificato l'art. 25 *ter* D. lgs. 231/2001 in materia di reati societari, annoverando nel catalogo i delitti di cui agli artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. e abrogando il riferimento al delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori *ex art. 2622* co. 3 c.c.

Infine, la L. 29/10/2016 n. 199, in vigore dal 06/11/2016 ha introdotto il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603bis* del Codice Penale, tra i reati presupposto previsti dal Decreto.

In merito ai reati presupposto attualmente individuati dal D.lgs. 231/2001 si richiama il seguente prospetto.

LEGGE	D. Lgs. 231/01	REATI <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001 e trattazione nel presente Modello	ENTRATA IN VIGORE
D. Lgs. 231/01	Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (PARTE SPECIALE I) <ul style="list-style-type: none"> • Malversazione a danno dello Stato (art. 316 <i>bis</i> c.p.) • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> c.p.) • Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.) 	In vigore dal 04/07/2001
D. Lgs. 231/01	Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (PARTE SPECIALE I)	In vigore dal 04/07/2001

		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 	
D. Lgs. 350/01	Art. 25-bis	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) • Alterazione di monete (art. 454 c.p.) • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) • Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati (art. 459 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.) • Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) • Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	In vigore dal 15/08/2009
D. Lgs. 39/2010	Art. 25-ter	<p>Reati societari (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) • Impedito controllo (art. 2625 c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 	In vigore dal 12 gennaio 2006

		<ul style="list-style-type: none"> • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azionio quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 	
L. 7/2003	Art. 25- quater	<p>Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 	In vigore dal 28 gennaio 2003
L. 228/2003	Art. 25- quinquies	<p>Delitti contro la personalità individuale (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.) • Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) • Pornografia minorile (art. 600 ter) • Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.) • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) • Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) • Adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.) 	In vigore dal 2 marzo 2006
L. 62/2005 e seguenti	Art. 25- sexies	<p>Abusi di mercato (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abusi di mercato (previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al d. lgs. 24/02/1998 n. 58) 	In vigore dal 12 maggio 2005
L. 7/2006	Art. 25- quater-1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 	In vigore dal 2 febbraio 2006
D.lgs. 81 del 9.4.2008	Art. 25- septies	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (PARTE SPECIALE III)</p>	In vigore dal 25/08/2007 poi con modifiche dal 15/05/2008

L. 231/2007	Art. 25- octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.) 	In vigore dal 29/12/2007
L. 48/2008	Art. 24-bis	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) • Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 	In vigore dal 05/04/2008
L. 94/2009	Art. 24 –ter	<p>Delitti di criminalità organizzata (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazioni per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) • Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 	In vigore dal 08/08/2009

		<ul style="list-style-type: none"> • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) 	
L. 99/2009	Art. 25-bis. 1	<p>Delitti contro l'industria e il commercio (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	In vigore dal 15 agosto 2009
L. 116/2009	Art. 25-novies	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (artt. 171 co. 1 lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22/04/1941, n. 633) 	In vigore dal 15/08/2009
L. 116/2009 modificato con D.lgs 121/2011	Art. 25 decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 	In vigore dal 15/08/2009
D.Lgs 121/2011	art. 25 undecies	<p>Reati ambientali (PARTE SPECIALE II)</p>	in vigore dal 16/08/2011
D.Lgs. 109/2012	art. 25 duodecies	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 bis, d lgs. 15/07/1998, n. 286) 	in vigore dal 09/08/2012
L. 06.11.2012 n. 190 articolo 1	art. 25 ter co. 1 lettera s- bis	<p>Corruzione tra privati (PARTE SPECIALE I)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.) 	in vigore dal 28/11/2012

Con riferimento alla qualificazione della responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, si precisa che la stessa, nonostante sia definita “amministrativa”, presenta diverse peculiarità tipiche della “responsabilità penale”; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

La responsabilità dell’Ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell’Ente;
- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Conseguentemente la condizione che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente consente di escludere la responsabilità della Società nei casi in cui invece il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

In tale ambito pare opportuno anticipare come, nel caso dei reati colposi individuati dall’art. 25 septies e dall’art. 25 undecies del Decreto, l’ “interesse” dell’Ente sia riconducibile, in estrema sintesi, ad una riduzione dei costi in ambito della sicurezza, con conseguente responsabilità amministrativa del precitato Ente.

L’autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta «apicale» ⁽¹⁾ o sia un soggetto cosiddetto «sottoposto» ⁽²⁾.

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l’attenzione sulla situazione di fatto e non sull’aspetto puramente formale, lasciando all’interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

(¹) I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dall’art. 5 lettera a) del Decreto, da «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».

(²) Per soggetti sottoposti la norma, all’art. 5 lettera b) del Decreto, indica le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

1.3 L'adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 recita:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), [cosiddetti apicali] l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (cfr. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001) di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:


- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, inoltre:

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - α) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - β) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Figura 1: Il Modello organizzativo e la responsabilità amministrativa dell'Ente



La predisposizione di un tale strumento non costituisce un obbligo per l'Ente bensì una mera facoltà, che permette tuttavia, come peraltro precisato meglio nel prosieguo, di

beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

E' bene precisare che l'ente non è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva del reato presupposto, ma per una colpa di organizzazione. Per questo motivo l'adozione del Modello di organizzazione serve a colmare proprio quel difetto, che costituisce il criterio di imputazione dell'ente giuridico.

L'adozione da parte dell'Ente di un Modello di organizzazione è tanto più opportuna alla luce dell'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e della formalizzazione normativa dei requisiti del "Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (cfr. art. 2 co. 1 lett dd) D.Lgs. 81/08) contenuta nell'art. 30 D.lgs. 81/08, come meglio si vedrà in seguito.

1.4 Le «linee guida»

Le considerazioni di seguito esposte tengono conto delle «Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001» a cura di Confindustria.

Il Ministero della Giustizia, sentiti i Ministeri concertanti, ha giudicato le Linee Guida - modificate in seguito alle osservazioni ricevute dal Ministero - "idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001".

2. L'adozione del Modello

L'adozione del “Modello di Organizzazione e Gestione” risponde alla convinzione di 5T srl che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

Tale Modello, applicabile all'interno di 5T srl, costituisce un rilevante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto dell'impresa affinché, nell'espletamento dei loro incarichi, siano indotti a comportamenti responsabili e corretti.

La società 5T srl ha formalizzato per iscritto le istruzioni operative, le procedure che già la società adotta in merito ai principali processi. Pertanto nella redazione del presente Modello si è tenuto conto di tali processi/iter operativi.

Il Modello prende anche a riferimento i principi contenuti nel Codice Etico, il quale ha la funzione di indirizzare verso comportamenti corretti ed etici tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della società, al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Con questa finalità 5T srl intende predisporre ed attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispondente ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

3. L'«ambiente di controllo»

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

«l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;

- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne».

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di «struttura», costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo;
- di «processo», ovvero la «componente attuativa» del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo, i processi di controllo di gestione ed informativi.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, l'individuazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono ulteriori variabili, come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

Il contesto aziendale in 5T srl

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dell'«ambiente di controllo» dell'impresa, costituito dall'insieme degli iter/processi operativi e dei sistemi di controllo operanti in azienda, qualora giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili (come meglio evidenziati nelle Parti Speciali).

Nell'analizzare l'ambiente di controllo in 5T srl è stato esaminato il ruolo dei seguenti elementi:

- la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;

- il sistema informativo ed informatico;
- il Codice Etico;
- i processi/iter operativi formalizzati per iscritto;
- il decreto del Sindaco circa il Controllo elettronico della ZTL Centrale;
- i disciplinari per gli affidamenti art 1 comma 16 lett. B L 190/2012;
- regolamento interno sulla sicurezza informatica;
- le lettere inerenti le attività in cooperazione con la polizia municipale e con il CSI-Piemonte (procedura di emissione ADI ZRL);
- servizi ITS erogati alla città di Torino;
- servizi ITS erogati alla Provincia di Torino;
- servizi ITS erogati alla Regione Piemonte;
- servizi ITS erogati alla GTT spa;
- servizio di housing e supporto sistemico per il “CCA di EXTRA-TO”;
- la Revisione Legale dei conti affidata al Collegio Sindacale;
- la vigilanza degli adeguati assetti organizzativi affidata sempre al Collegio Sindacale.

L'attività svolta da 5T Srl, la struttura organizzativa, il sistema delle deleghe

L'oggetto sociale di 5T srl risulta essere: *“lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 Reg. Piemonte 4 Gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltreché correlate nella normativa comunitaria, nazionale, e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità”*. Conseguentemente la società svolge l'attività di *“studio, realizzazione e sperimentazione del progetto pilota **Tecnologie, Telematiche per il Traffico e i Trasporti**”* per Torino (da tale attività deriva anche la ragione sociale “5T Srl”). Operativamente la società gestisce i seguenti sistemi (affidamenti diretti in house):

- centrale di monitoraggio del traffico e pannelli a messaggio variabile per l'informazione all'utenza sul traffico e sui parcheggi nell'area metropolitana;
- centralizzazione semaforica per la fluidificazione del traffico e la priorità ai mezzi pubblici per la Città di Torino;

- sistema controllo accessi alla ZTL di Torino e i servizi di gestione Autovelox (tali attività costituiscono i servizi di enforcement);
- servizi internet di informazioni all'utenza (arrivo dei mezzi in fermata, calcolo dei percorsi, tempi di percorrenza, posti disponibili nei parcheggi);
- informazione all'utenza sul trasporto pubblico a terra e a bordo (pannelli alla fermata, display a bordo, sms, voce).

Peraltro si rileva che oltre a tali attività in house (costituenti il core-business della società) risulta in fase di valutazione la partecipazione a trattative private o a gare ad evidenza pubblica nei limiti fissati dalla legge.

Gli obiettivi prefissati dalla società sono:

- migliorare la fluidità del traffico nelle aree urbane e ridurre la congestione;
- migliorare i servizi di informazione in tempo reale per la mobilità;
- migliorare la qualità e le prestazioni dei servizi del trasporto pubblico monitorando le flotte;
- ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico.

5T Srl per raggiungere detti obiettivi si avvale di un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale", con la presenza di un Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale al quale è stata affidata anche la Revisione Legale dei conti.

Inoltre, con riferimento all'analisi della struttura organizzativa, sono emersi elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;
- la determinazione di un sistema delle deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;
- la disponibilità di iter operativi scritti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali;
- le disposizioni di origine interna che derivano da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente del CdA;
- i «provvedimenti del Consiglio di Amministrazione» o del Presidente del CdA che hanno natura di disposizioni che impegnano l'azienda verso parti terze;

- la figura del Direttore Generale che supporta l'organo amministrativo è dotato di apposita procura;
- l'area di Controllo di Gestione che monitora le principali fasi del processo passivo e dell'andamento delle commesse;
- all'interno dell'area Infrastrutture IT, risulta presente l'Amministratore di Sistema che sovrintende all'area informatica.

Occorre inoltre evidenziare che 5T srl ha predisposto le seguenti procedure:

- “Modalità di acquisizione ordini”, inerente la preparazione, verifica ed emissione dell'offerta ai clienti (sistema basato su commesse).
- “Acquisti: qualificazione e sorveglianza dei fornitori, assegnazione ed emissione degli ordini di acquisto”, inerente la qualificazione del fornitore.

Risulta invece adottata la procedura “Gestione prove congiunte” inerente la gestione delle prove congiunte degli apparati telematici, riscontrando quindi il monitoraggio di un soggetto terzo (commissione tecnica) sui servizi erogati.

Circa la tematica “sicurezza” sono state predisposte le seguenti procedure:

- Procedura Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto (Art. 26 D.Lgs. 81/08);
- Procedura Vigilanza dei lavoratori durante le attività di manutenzione sul territorio;
- Procedura Gestione, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- Procedura Gestione delle Emergenze e della Evacuazione nei luoghi di lavoro;
- Procedura Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

In merito all'area personale risulta presente il regolamento per il personale (“Regolamento di ricerca e selezione del personale”) e la procedura per la formazione del personale.

In merito ai rapporti con la P.A. e con gli organi di Pubblica Sicurezza, si espone che la società 5T srl ha sottoscritto apposito contratto con il Comune anche per la

gestione della zona “ZTL” (si richiama anche il decreto del Sindaco) nel quale vengono coordinati i lavori di 5T srl con quelli della Polizia Municipale del Comune di Torino. A tale contratto hanno fatto seguito ulteriori informazioni (tramite missive) con le specifiche tecniche. Conseguentemente la costante interazione con l’organo di Polizia Municipale rappresenta un ulteriore controllo nella società, che evidenzia la trasparenza, correttezza e rispetto della norma da parte di 5T srl.

Tali attività hanno comportato una organizzazione interna che tiene conto della peculiare attività di 5T srl (si allega l’organigramma della società).

“Staff

- *Segreteria di Direzione e Presidenza;*
- *Amministrazione e Finanza;*
- *Approvvigionamenti*
- *Controllo di Gestione;*
- *Supporto Gestione del Personale;*
- *RSPP e Logistica.*

Questa Area comprende tutte le funzioni di Staff, a supporto alla Direzione Generale e della Presidenza, necessarie al funzionamento aziendale: segreteria per la Direzione Generale e gli Organi, gestione economica e finanziaria, gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, predisposizione del budget, analisi e previsioni economiche, supporto alla gestione corrente del Personale, verifica dell’applicazione della normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (RSPP). Infine gestisce la logistica aziendale.

Business Development

- *Marketing;*
- *Comunicazioni e Relazioni Esterne;*
- *Commerciale.*

Questa Area ha in carico il business development (analisi di mercato, definizione del pricing, individuazione di nuovi Clienti, alleanze con soggetti terzi...).

Esercita la funzione Commerciale occupandosi di presidiare i Clienti (accounting, offertazione, gestione del rapporto). Si occupa anche di individuare nuovi servizi da sviluppare (con l’Area «Tecnologie e Architetture»).

Infine propone e mette in opera le azioni di comunicazione esterne.

Operations and Organization

- *Operations;*
- *Analisi e Modelli;*
- *Organizzazione;*
- *Sviluppo Risorse Umane.*

Questa Area ha l'obiettivo di tenere sotto controllo l'andamento industriale complessivo aziendale. Analizza le criticità che si presentano sui progetti / servizi e mette in opera le necessarie azioni correttive con i responsabili delle Aree di produzione o con i Capi Commessa.

Segue lo sviluppo professionale del Personale (tenendo traccia delle competenze, della formazione e delle esperienze).

Inoltre implementa l'organizzazione aziendale e ne realizza eventuali adattamenti.

Infine offre supporto per attività di analisi e elaborazione modelli alle altre Aree aziendali.

Tecnologie e Architetture

Questa Area individua le tecnologie di riferimento, definisce e governa le architetture e implementa le soluzioni sui progetti e sui servizi. Non ha la responsabilità diretta di progetti ma partecipa alla loro realizzazione.

Si occupa di produrre e mantenere aggiornata la documentazione sulle architetture.

Inoltre ha l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi di gestione del parco tecnologico. Si occupa anche di individuare (con il Marketing) i progetti di R&D.

Gestione Progetti

Questa Area è composta dai Responsabili di Commessa e ha in carico la realizzazione dei progetti di sviluppo con prevalenza sul versante IT, compresi quelli di R&D.

Per raggiungere l'obiettivo si avvale delle risorse delle altre Aree aziendali (di produzione e delle tecnologie) che vengono allocate funzionalmente ai Responsabili di Commessa.

I progetti vengono realizzati nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità attesa, fino all'avvenuta rendicontazione e fatturazione al Cliente.

Gestione Servizi

Questa Area si occupa dell'esercizio dei Servizi verso i Clienti con l'obiettivo di rispettare gli indici di disponibilità, i tempi e i costi, compresa la rendicontazione periodica al Cliente.

Quando è necessario (ad es. per attività evolutive), si avvale delle risorse dell'Area «Tecnologie e Architetture» e demanda all'Area «Infrastrutture e Impianti» le attività di manutenzione.

Infrastrutture e Impianti

Questa Area ha in carico tutte le attività relative alle infrastrutture: progettazione, realizzazione e manutenzione di tutte le infrastrutture, inclusi gli spot semaforici e la gestione delle attività di centralizzazione degli incroci.

E' un fornitore dell'Area «Gestione Servizi» per le attività sulle infrastrutture già in opera e con questa condivide la responsabilità del rispetto degli indici di disponibilità verso i Clienti.

Ha in carico la fatturazione dei progetti di propria pertinenza, così come la rendicontazione al Cliente delle relative commesse.”

In conclusione risulta quindi un sistema organizzativo strutturato in diverse aree operative definite con deleghe e separazioni dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi.

Il controllo di gestione

La società, pur non avendo una specifica area demandata (Es. Internal Audit) effettua comunque appositi controlli attraverso:

- **il sistema contabile:** è configurato in maniera tale da fornire, con ragionevole attendibilità, la esaustiva affidabilità, cosicché tutte le operazioni ed informazioni societarie possano trovare effettiva contabilizzazione e, in casi di frode o evasione nella gestione dei dati contabili, si possano rilevare dette anomalie con tempestività;

- **il sistema di protocollazione in entrata ed in uscita dei documenti:** è configurato in maniera tale da rintracciare, attraverso apposito numero di protocollo, la

documentazione che perviene alla società o che da questa viene emessa all'esterno. Questo sistema costituisce un ulteriore controllo di gestione;

- **la redazione del fascicolo di bilancio:** i soggetti che si occupano operativamente della redazione del bilancio e di tutti i budget reporting necessari per i controlli aziendali di 5T Srl, unitamente al Controllo di Gestione e all'Area Amministrazione e Finanza fanno riferimento alla Direzione Generale. Pertanto il sistema di controllo per tale area si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti.

Inoltre 5T srl ha strutturato specifiche aree funzionali che effettuano appositi controlli e monitoraggi:

- **AREA CONTROLLO DI GESTIONE:** tale area è operativamente un organico ed autonomo sistema di controllo di gestione delle commesse, che si occupa di monitorare alcune fasi del ciclo passivo e del budget reporting:
 - andamento delle commesse con controllo dello Stato avanzamento Lavori;
 - raffronto tra budget e dato consuntivo;
- **AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA:** supporta in ambito amministrativo e finanziario (processo finanziario e parte contabile inerente il ciclo attivo e passivo) il Direttore Generale.

A tali controlli inoltre si affianca il controllo effettuato da parte del Collegio Sindacale, l'organo di controllo al quale è stata affidata la revisione legale dei conti.

Pertanto la struttura organizzativa e gli iter operativi adottati da 5T srl costituiscono un supporto di rilievo al fine dell'affidabilità del sistema di controllo interno nell'ambito di specifici processi societari.

Il sistema informativo/sistema informatico

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, il sistema informativo costituisce un elemento che incide in maniera considerevole sul sistema di controllo interno specie per l'attività svolta da 5T srl.

La realizzazione di un sistema di controllo efficace non può prescindere da un efficace sistema informativo.

Il sistema informativo/informatico è presidiato da una apposita area strutturata (Infrastrutture IT) che tiene conto della peculiare attività in campo informatico di 5T srl.

La società ha predisposto le procedure in campo informatico e valutato l'impatto di queste rispetto ai rischi ex D.Lgs. 231/2001 (a titolo di esempio: i rischi reato informatici e quelli connessi al diritto di autore).

La società 5T srl pone particolare attenzione alle attività legate all'IT e ai potenziali rischi ex D.Lgs. 231/2001 connessi.

L'incarico di amministratore di sistema è stato attribuito al referente dell'area Infrastrutture IT, indicando in maniere esauriente quelle che sono le attività da svolgere e quindi i relativi monitoraggi che il responsabile dovrà effettuare.

Tali elementi, unitamente alla "cultura aziendale" di 5T Srl, permettono un costante monitoraggio dei rischi connessi all'area IT (si rimanda alla Parte Speciale I).

5T srl ha effettuato le necessarie analisi di rischio inerenti alla classificazione dei dati:

- integrità: consistente nella garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo dei contenuti a cui si riferisce;
- riservatezza: consistente nella garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni specifiche ed agli utenti incaricati;
- disponibilità: consistente nella garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e nel rispetto delle norme.

Inoltre 5T srl ha effettuato ulteriore analisi dei rischi circa:

- posizionamento dei dati in architettura, consistente nella definizione della localizzazione dei dati nei sistemi tecnologici utilizzati;
- determinazione della vulnerabilità dei dati, effettuata analizzando i rischi ai quali sono sottoposti quando vengono trattati nel sistema informativo;

- individuazione delle contromisure: consistente nella definizione di politiche di sicurezza e progettazione del sistema di protezione.

Conseguentemente 5T srl da un punto di vista organizzativo presidia l'area.

Circa il DPS, non essendo più obbligatorio, la società ha predisposto:

- appositi controlli/check, aventi i medesimi “contenuti” del DPS;
- il regolamento interno sulla sicurezza informatica.

Il Codice Etico

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, gli apicali si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di «codice di conduzione» che, per quanto possibile, dovrebbe trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire una vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte di 5T srl, del Codice Etico, che costituisce un elemento essenziale per la definizione di un adeguato modello di controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In sostanza la Società ha definito i principi etici cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legge 231/2001. Pertanto 5T Srl ha predisposto il proprio Codice Etico.

Controlli interni

Considerato che:

- a) le principali competenze per un controllo interno sono la conduzione di analisi, valutazioni, indagini e stime per conto della Direzione al fine di garantire la correttezza e regolarità degli atti amministrativi, della validità della gestione operativa, nonché della formazione del bilancio d'esercizio;

- b) 5T srl rientra nel novero delle imprese medio-piccole per i parametri dimensionali e per le specifiche caratteristiche qualitative che la contraddistinguono;

ne consegue che 5T srl ha adottato sistemi e supporti ritenuti sufficienti a conformarsi ai requisiti di legge e normativi specifici, soddisfacendo così le esigenze che la legge richiede (si rimanda alla lettura de “il controllo di gestione” trattato in precedenza).

Occorre inoltre rilevare che sussiste un controllo in ambito:

- **Sicurezza:** con il presidio da parte del Datore Di Lavoro, RSPP, Direttore dei Lavori, Medico Competente, RLS, Responsabile addetto al primo soccorso e responsabile addetto alle emergenze;
- **Ambiente:** con il presidio del Direttore Generale per gli obblighi in materia ambientale.
- **Applicativi informatici** utili per il controllo interno in particolare:
 - **ARCA Evolution:** l’Area Amministrazione e Finanza utilizza tale programma contabile che permette il costante monitoraggio dei principali fatti aziendali (ciclo attivo, passivo e finanziario);
 - **Sharepoint:** l’Area Amministrazione e Finanza utilizza tale software per la scansione ed archiviazione dei principali documenti contabili (a titolo di esempio: RDA, Ordine, fattura di acquisto) permettendo un immediato controllo dei principali fatti aziendali.

A tali applicativi informatici si affiancano i controlli effettuati dall’Amministratore di Sistema, che presidia e monitora l’area informatica anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Va ancora rilevato che nelle aree cosiddette “chiave” è stato attuato un attendibile grado di separazione delle funzioni con forme di controllo da ritenersi efficaci, anche per la presenza dell’organo di controllo (Collegio Sindacale) al quale è stata affidata anche la Revisione Legale dei conti.

In merito ai controlli interni in ambito “sicurezza” la società sta predisponendo apposite procedure (si richiama il paragrafo precedente “la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe”).

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, per mezzo del Presidente a sua volta supportato dalla Direzione Generale (ossia il Direttore Generale), esercita un controllo diretto su tutte le decisioni di rilevante entità ed ha la possibilità di esercitare un intervento diretto e tempestivo al modificarsi di circostanze gestorie.

Va ancora in merito osservato che l'effetto di potenziali elusioni dei controlli interni trova, con l'adozione del "Modello", un argine rilevante, quindi da ritenersi ragionevolmente esaustivo.

4. Il Modello di Organizzazione e di Gestione di 5T srl

Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello

La società 5T srl, nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

L'adozione del «Modello di organizzazione e gestione» risponde alla convinzione dell'Ente che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (utenti, istituzioni e consumatori).

La scelta di adottare il Modello si ritiene possa costituire, così come il Codice Etico ed altri elementi della *governance*, un rilevante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di 5T srl affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e, conseguentemente, corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge, con particolare riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto legislativo in oggetto.

Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per l'Ente ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 ed intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole di *governance* di 5T srl.

Nel definire il Modello, sono state seguite le indicazioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del D.lgs. 81/08, nonché le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La funzione del Modello

Scopo del Modello è l'individuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante la individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'impresa, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni anche nei confronti dell'impresa;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi dell'impresa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali dell'ente oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire a 5T srl, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda la consapevolezza che alla violazione del Modello seguirà l'applicazione di una sanzione disciplinare.

L'adozione del Codice Etico, la presenza di una policy aziendale in merito all'utilizzo degli apparati informatici (fondamentale per una società che opera nel campo ITS) e l'adozione del presente Modello sottolineano la ferma volontà di 5T srl di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

A tal fine, la redazione del Modello trova riferimento:

- a) nelle linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei «processi sensibili» di 5T srl;
- b) nelle linee guida di Confservizi per la predisposizione del «Codice Etico Aziendale»;
- c) nei requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001;

- d) nei requisiti indicati dal D.Lgs. 81/08 per la redazione di un modello di organizzazione e gestione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- e) nei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno compatibilmente con le dimensioni ridotte dell'Ente".

L'adozione del presente Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

5T srl ha ritenuto di procedere alla redazione del Modello, nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che un'occasione per sensibilizzare il personale aziendale rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i reati.

Di seguito sono riportate, in estrema sintesi, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi si è poi potuto redigere il presente Modello.

1) Identificazione dei Processi Sensibili: «as-is analysis»

- Il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall'«ambiente di controllo», è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività dell'impresa, processi principali, sistema delle deleghe, disposizioni organizzative, procedure aziendali) e di una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruità e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare le tipologie e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

- I «processi sensibili» di 5T srl sono descritti nelle Parti Speciali.

2) Effettuazione delle analisi volte al miglioramento del sistema di controllo preventivo: «gap analysis»

In base alle risultanze delle analisi effettuate e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuati gli interventi volti a rafforzare l'attuale Sistema di Controllo Interno.

3) Implementazione del Modello

Per quanto riguarda la struttura, il presente Modello è costituito da una «Parte Generale» e da Parti Speciali predisposte per i diversi processi sensibili (Parte Speciale I), i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del d. lgs. 231/2001 (Parte Speciale II), i reati di omicidio colposo e lesioni personali ex art. 25 *septies* d. lgs. 231/2001 (Parte Speciale III).

La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato

Il sistema organizzativo e gestionale di 5T srl è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice Etico.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici processi/iter operativi diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento (ossia l'OdV) e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano significativi mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Ente, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Ente o collabori con esso di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti si rendono disponibili presso la rete intranet aziendale e sono a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarli.

L'Ente provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

In relazione alle attività svolte dall'Ente, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme indicate dal d.lgs. n. 231/2001 o, in generale, del Codice Etico dell'impresa.

D.Lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.Lgs. 231/2001	area di interesse
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.	Ciclo attivo e Partecipazioni a Bandi e Gare Pubbliche - Area Finanziaria (omaggistica/spese rap./sponsor)
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Ciclo attivo - Ciclo passivo - Area Informatica
Art. 24 -ter	Delitti di criminalità organizzata	Ciclo attivo - Ciclo passivo - Area Informatica
Art. 25	Concussione e corruzione.	Ciclo passivo - Area Finanziaria (gestione omaggistica e spese rap. Sponsor)
Art. 25-bis	Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	Ciclo attivo
Art. 25-bis. 1	Delitti contro l'industria e il commercio	non risulta allo stato un rischio probabile
Art. 25-ter	Reati societari (abrogazione Art. 2624 c.c.; modifiche Art. 2625 c.c.) - Corruzione Privata	Area Contabile - Rapporto con Collegio Sindacale - Ciclo Attivo per la parte che riguarda i lavori verso soggetti non P.A. (si richiama quanto indicato all'art.24 e 25)
Art. 25-quater	Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	Ciclo attivo
Art. 25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	Codice Etico
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalita' individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet)	Codice Etico e ciclo attivo Area Informatica
Art. 25-sexies	Abusi di mercato.	non risulta allo stato un rischio probabile
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Area Sicurezza e quindi Ciclo Passivo (per le spese inerenti) e Area Contabile (evidenziazione delle spese) Area Personale (formazione etc..)
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita	Area Finanziaria - Area Contabile
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Area informatica - Ciclo Attivo - Ciclo Passivo
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria	Codice Etico
art. 25 undecies	Reati ambientali	Area Ambientale
art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Codice Etico e Area personale
-----	Reati transnazionali (collegati ai reati ex. Art. 24 ter)	vedi art. 24 ter

Con specifico riferimento ai reati presupposto individuati dall'art. 25 septies del Decreto, si precisa che in considerazione della loro natura ed in conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria, non è possibile escludere dalla analisi in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività (*fatta eccezione dei rischi legati agli abusi di mercato, delitti contro il commercio, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), atteso che tale fattispecie di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono stati individuati i processi sensibili nell'ambito dello svolgimento delle attività di 5T Srl nelle aree o settori funzionali, **integrate con le procedure ISO 9001 già oggetto di certificazione.**

Tali processi sono esaminati nella PARTE SPECIALE I, nella PARTE SPECIALE II e nella PARTE SPECIALE III così articolate:

PARTE SPECIALE I

Processo.01	Processo Produttivo: approvvigionamento (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 12 Procedura Progettazione, Pianificazione e Controllo / PRO 13 Procedura Approvvigionamento / PRO 14 Procedura Realizzazione Infrastrutture ITS / PRO 15 Procedura Realizzazione Sistemi ITS / Procedura di Monitoraggio PRO 17 / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.02	Processo Produttivo: (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 11 Procedura di Gestione Commerciale / PRO 12 Procedura Progettazione, Pianificazione e Controllo / PRO 14 Procedura Realizzazione Infrastrutture ITS / PRO 15 Procedura Realizzazione Sistemi ITS / PRO 16 Procedura Gestione Servizi ITS / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.03	Processo finanziario/tesoreria (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 07 Procedura Tesoreria / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.04	Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili nonché Bilancio) (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 18 Procedura di Gestione della Documentazione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.05	Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 07 Tesoreria / PRO 18 Gestione della Documentazione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.06	Processo di gestione dei sistemi informativi (ivi incluso l'utilizzo di licenze software) (ISO 9001: PRO 19 Procedura di Gestione dei Servizi IT / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)

Processo.07	Processo di gestione delle risorse umane (ivi incluso l'iter di assunzione e controllo della regolarità del permesso di soggiorno) (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 09 Procedura Formazione / PRO 10 Procedura Gestione Risorse Umane / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.08	Processo di omaggistica e spese di rappresentanza e sponsorizzazione (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Ciclo Passivo)
Processo.09	Procedimenti giudiziari ed arbitrari con la P.A. (ISO: PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.10	Processo di gestione della privacy (ISO: (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 16 Gestione Servizi ITS / PRO 19 Gestione dei Servizi IT / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.11	Processo di gestione dell'antiriciclaggio (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)

PARTE SPECIALE II

	Processo di gestione ambientale (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
--	--

PARTE SPECIALE III

	Processo di gestione per la sicurezza (ISO: PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 09 Procedura Formazione / PRO 10 Procedura Gestione Risorse Umane / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa / PRO 21 Procedura di Gestione della Logistica)
--	---

Il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i processi per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ove previste);

- gli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

In considerazione della peculiarità dei processi sensibili relativi:

- ai “*reati ambientali*”;
- ai “*reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime*” (da intendersi riferiti alle attività volte alla realizzazione degli adempimenti di cui all'art. 30 co. 1 D.Lgs. 81/08);

tali processi saranno disciplinati in apposite Parti Speciali del Modello (Parte speciale II e III).

Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

In ragione dell'articolazione delle attività e della organizzazione aziendale l'Ente adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'Organigramma della Società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuati, il Modello (Parte Speciale I, Parte Speciale II e Parte Speciale III) richiama specifici iter operativi/mansioni/processi contenenti la descrizione formalizzata:

- 1) delle procedure interne (da intendersi come prassi interna) per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- 2) delle modalità di documentazione, di evidenza e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Gli iter operativi/mansioni/processi interni previsti assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie,

mediante definizione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai processi/iter operativi previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Gli iter operativi/procedure/mansioni sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali di una certa entità devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Obblighi di informazione

Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili.

È assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Ente di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità.

5. L'organismo interno di vigilanza: «l'Organo di Vigilanza (OdV)»

L'identificazione dell'organismo interno di vigilanza

La norma (art. 6, lett. *b*) del D. Lgs.231/2001) richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, fermo restando la collaborazione con la Direzione Generale.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico potrà essere affidato - tenuto conto delle dimensioni/operatività della società – ad un organo monocratico o collegiale interno/esterno, incarico da attribuirsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente CdA.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'organismo di vigilanza può essere formato da un organismo ad hoc in forma collegiale o monocratico.

È opportuno fornire alcune linee guida in merito ai requisiti dell'OdV. In dettaglio:

➤ **Autonomia ed Indipendenza**

- deve essere inserito in una unità di staff in posizione gerarchica elevata;
- non devono essergli attribuiti compiti operativi per non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

➤ **Onorabilità**

- i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Collegio Sindacale.
- si verifica l'ineleggibilità in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero per condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti (ove nominati) e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di 5T Srl;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello che, in relazione alla struttura aziendale, deve essere atto a salvaguardare la società dalla commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei «processi sensibili», in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali;

- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- dare impulso alle iniziative atte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare le esigenze di aggiornamento (e quindi di adeguatezza) del Modello;
- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Si rimanda alle Parti Speciali del Modello per le attivazioni, funzioni e poteri specifici dell'OdV per i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Etica di comportamento dell'OdV: durante la propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati l'OdV ha accesso senza limiti alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione verso l'OdV, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente o

collaboratore, e/o componente degli organi societari, a fronte di richieste da parte dell'OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

Infine all'OdV dovrà essere assegnato – da parte del CdA - un congruo budget di spesa.

Il reporting agli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di reporting:

la prima, su base continuativa, nei confronti del Presidente del CdA, supportato eventualmente dalla Direzione Generale;

la seconda, almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività (ossia i rischi reato che verranno esaminati) per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente CdA, il Direttore Generale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Il reporting verso l'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Presidente CdA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners dell'Ente in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di 5T srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;

- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso può contattare il suo diretto superiore. In ogni caso il dipendente può effettuare segnalazione direttamente all'OdV (si richiama il *Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi*, già pubblicato sul sito internet della Società).

- i consulenti e i partner di 5T srl, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti dell'Ente, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto per il sistema disciplinare;

- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'impresa o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- il rispetto dell'anonimato della persona e della riservatezza della segnalazione inoltrata (si richiama il *Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi*, già pubblicato sul sito internet della Società);
- il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- la tutela dei diritti di Enti, Società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse anche all'OdV da parte del Direttore Generale le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello Organizzativo, dalle quali emergano criticità;
- le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i prospetti riepilogativi delle procedure ad evidenza pubblica bandite e in generale degli appalti affidati anche a seguito di trattativa diretta;
- le notizie relative a variazioni organizzative;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri affinché sia possibile in modo agevole individuare in modo certo il soggetto che è tenuto ad una certa condotta o che presidia ad una determinata attività;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);

- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni.

Si rimanda alle Parti Speciali del Modello per gli ulteriori flussi informativi verso l'OdV.


La raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, al Presidente del CdA, o suo delegato (a titolo d'esempio La Direzione Generale).

Compito primario dell'OdV di 5T srl è l'esercizio dei controlli sulle attività della Società relativamente ai «processi sensibili» secondo le procedure di seguito descritte, avvalendosi, di norma, di sistemi di supporto contabili e degli iter operativi di 5T srl già adottati e di futura adozione.

SCHEMA DEI RUOLI E DELLE RELAZIONI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI



6. La diffusione della conoscenza del Modello

La formazione del personale

Obiettivo di 5T srl è di garantire la corretta conoscenza, sia da parte delle risorse presenti in azienda sia da parte di quelle esterne, delle regole di condotta contenute nel Modello, con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei «processi sensibili».

La formazione/informazione del personale ai fini di dare attuazione al Modello è gestita dal Direttore Generale con il supporto dell'area Sviluppo Risorse Umane in condivisione con l'OdV.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti nella Società al momento della sua adozione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'impresa.

In particolare, 5T srl ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Personale:

- seminario iniziale a carattere generico e specifico (a titolo di esempio: e-learnig);
- seminario di aggiornamento ove si renda necessario;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

Collaboratori:

- informativa in occasione della sottoscrizione del contratto di collaborazione;
- informativa al collaboratore che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

L'informativa a Collaboratori esterni, Partner di 5T srl

I consulenti e i partner di 5T srl devono essere informati circa il contenuto del Codice Etico e del Modello, reperibili sul sito istituzionale della Società mediante accesso all'area riservata; conseguentemente il loro comportamento dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

Sulla base del presente Modello organizzativo, la Società inserisce clausole contrattuali ex art. 1456 c.c. nel caso in cui i collaboratori violino il Codice Etico della Società.

7. Il sistema disciplinare

La funzione del sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera *e*) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e con funzione di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;

- rimprovero scritto;
- multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di attenersi alle disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazioni ai principi etici della Società;
- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati presupposto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- mancata osservanza, da parte del dipendente, degli “obblighi dei lavoratori” previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

Le misure nei confronti dei dirigenti, dei Consiglieri e dei Sindaci

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, determinerà l'applicazione delle misure idonee previste dal contratto per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni di Categoria. Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Consiglieri, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione (ed il Collegio Sindacale), il quale provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni della vigente normativa.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee, tra le quali, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Per i casi di maggiore gravità può essere disposta la revoca dell'Amministratore da parte dell'Assemblea, senza dover più riconoscere alcun compenso allo stesso, oltre alle delibere assembleari per proporre l'azione di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.

Le misure nei confronti di Collaboratori esterni Partner di 5T srl

La violazione dei principi stabiliti nel presente Modello e nel Codice Etico da parte di collaboratori esterni, partner di 5T srl in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 (come individuati nel presente Modello e nel Codice Etico) potrà comportare, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le misure nei confronti del membro/i dell'Organo di Vigilanza

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno (o del solo membro – in caso di OdV monocratico) o più membri dell'OdV (in caso di Organo Collegiale), provvederà ad assumere le iniziative che la fattispecie richiede.

Nei casi di maggiore gravità e solo per giusta causa il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca del/i membro/i dell'O.d.V.

Rapporti tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur rappresentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte degli Enti allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte degli Esponenti Societari;

il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel predetto Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che,

commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'OdV svolge un'attività di vigilanza continua sull'efficacia del Modello e inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un'attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, sugli eventi considerati rischiosi verrà predisposto un report annuale indirizzato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

«PARTE SPECIALE – I»

INDICE

Parte Speciale I

1. Disposizioni relative ai processi sensibili.....	58
1.1 Premessa	58
1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A.....	58
1.3 Le tipologie dei reati societari.....	62
1.4 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	67
1.5 I reati di falso.....	70
1.6 I delitti contro la personalità individuale.....	73
1.7 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	74
1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	77
1.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.....	80
1.10 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	81
1.11 Reati non sensibili all'attività della 5T srl.....	84
2. Individuazione dei macroprocessi.....	87
P.01 Processo Produttivo: Approvvigionamento (Ciclo Passivo).....	100
1. Scopo	100
2. Campo d'applicazione	100
3. Descrizione delle attività.....	100
4. Attività di Controllo	101
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	103
6. Principi di comportamento.....	105
7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	106
8. Obblighi di informazione e Flussi informativi	107
P.02 Processo Produttivo (Ciclo Attivo).....	108
1. Scopo	108
2. Campo d'applicazione	108
3. Descrizione delle attività.....	109
4. Attività di controllo	110
5. Ciclo Attivo.....	110
6. Principi di comportamento.....	115
7. Obblighi di informazione	117
P.03 Processo Finanziario – Tesoreria	118
1. Scopo	118

2. Campo d'applicazione	118
3. Descrizione delle attività.....	119
4. Attività di Controllo	119
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	119
6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	121
7. Principi di comportamento.....	122
8. Obblighi di informazione	123
P.04 Processo Amministrativo / Contabile.....	125
1. Scopo	125
2. Campo d'applicazione.....	125
3. Descrizione delle attività.....	125
4. Attività di Controllo	127
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	127
6. Principi di comportamento.....	129
7. Obblighi di informazione	131
P.05 Processo di Gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici.....	132
1. Scopo	132
2. Campo d'applicazione.....	132
3. Descrizione delle attività.....	133
4. Attività di Controllo	133
5. Principi di comportamento.....	134
6. Obblighi di informazione	135
P.06 Processo di Gestione dei Sistemi Informativi/Informatici	136
1. Scopo	136
2. Campo d'applicazione.....	137
3. Descrizione delle attività.....	137
4. Attività di controllo	137
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	143
6. Obblighi di informazione	146
P.07 Processo di Gestione delle Risorse Umane	148
1. Scopo	148
2. Campo d'applicazione.....	148
3. Descrizione delle attività.....	148
4. Attività di Controllo	150
5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	150
6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	154
7. Obblighi di informazione	154
P.08 Procedura di Omaggistica, Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazione.....	156

1. Scopo	156
2. Campo d'applicazione	157
3. Descrizione delle attività	157
4. Attività di Controllo	158
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	159
6. Principi di comportamento.....	159
7. Obblighi di informazione	160
P.09 Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A.....	161
1. Scopo	161
2. Campo d'applicazione	161
3. Descrizione delle attività.....	161
4. Attività di Controllo	161
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	163
6. Obblighi di informazione	163
P.10 Processo di Gestione della Privacy	164
1. Scopo	164
2. Campo d'applicazione.....	164
3. Descrizione delle attività.....	164
4. Attività di controllo	164
5. Obblighi di informazione	166
P.11 Processo di Gestione dell'Antiriciclaggio.....	167
1. Scopo	167
2. Campo d'applicazione.....	167
3. Descrizione delle attività.....	167
4. Attività di Controllo	168
5. Principi di comportamento.....	169
6. Obblighi di informazione	170

1. Disposizioni relative ai processi sensibili

1. Premessa

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a rischio, riferite ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, come di seguito descritti.

1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase di distrazione, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'esempio è intuitivo e ricorre nell'ipotesi in cui la società riceva un finanziamento regionale con l'onere di utilizzare il danaro ad es. per assumere nuovo personale di sesso femminile. La società, dopo aver percepito il danaro lo utilizza per acquistare delle scorte di cancelleria.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La condotta può essere simile a quella che precede, tuttavia la società al fine di ottenere l'erogazione del contributo attesta falsamente di aver assunto il personale femminile, mentre in realtà l'assunzione è solo in parte di personale femminile in quanto la differenza rispetto a quanto dichiarato è in personale maschile.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, abusando di tale qualità, richiama a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che da o promette denaro o altra utilità.

L'esempio potrebbe essere quello del pubblico ufficiale, addetto a verifiche fiscali, che abusando dei poteri (es. minacciando pesanti sanzioni derivanti dall'applicazione di norme di legge), prospetta al privato per la risoluzione della verifica il pagamento a favore dello Stato di una somma ridotta (con vantaggio dell'azienda) e il pagamento di una somma di danaro a proprio favore.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara pubblica).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Anche colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità soggiace alle pene stabilite negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte

penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo **comma**, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario anche solo di natura civile o amministrativa e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere

finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo da restituire allo Stato relativo ai finanziamenti inferiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

a) FALSITA' IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, tale fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La medesima norma si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo [1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Condotta tipica: ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i

soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Condotta Tipica: ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Condotta Tipica: ad esempio, gli amministratori di una società, controllata da una holding, acquistano azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma superiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Condotta Tipica: ad esempio, gli amministratori, d'intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Condotta Tipica: ad esempio, i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di

liquidazione, distribuiscono immediatamente la quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.

c) TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Condotta Tipica: ad esempio, gli amministratori occultano parte delle scritture contabili al fine di impedire ai soci o ai sindaci di constatare la difformità tra le stesse ed il bilancio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

La corruzione tra privati si consuma con la causazione del nocimento per la società.

La responsabilità è limitata all'ente del quale è vertice apicale o dipendente il corrotto.

Risponde di tale reato anche il soggetto che dà o promette il danaro o altra utilità alle persone con i poteri dispositivi di cui sopra all'interno dell'ente privato.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Condotta Tipica: ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4. Altro esempio è quello dell'amministratore che forma dei documenti falsi affinché l'assemblea non possa percepire le proprie inadempienze da cui deriverebbe la sua responsabilità.

d) TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile

alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Condotta Tipica: ad esempio, un Ente, al fine di far lievitare il valore delle proprie azioni quotate in borsa, diffonde la notizia falsa di una imminente acquisizione da parte di un grande gruppo.

Tale fattispecie non è attualmente rilevante per 5T srl atteso che non strumenti regolamentati.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Condotta tipica: ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

e) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Condotta tipica: ad esempio, un Ente quotato in borsa fornisce alla Consob informazioni false circa i reali assetti proprietari della società al fine di impedire alla stessa ogni controllo sulla trasparenza e sulla conoscibilità dello status societario necessario per le comunicazioni verso il pubblico.

f) TUTELA PENALE DI CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale fattispecie non è rilevante per 5T s.r.l., non avendo strumenti quotati.

Si riportano per opportuna conoscenza le disposizioni dell'art. 2391 c.c.

Art. 2391 c.c. Interessi degli amministratori

[I]. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile (2).

[II]. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

[III]. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

[IV]. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

[V]. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

1.4 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 ad € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee

al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da delitto.

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

Qualsiasi delitto, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato presupposto per un'ulteriore ricettazione.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell'autore del reato, nel momento della consumazione, deve investire anche la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; la "provenienza criminosa" della res può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della ricettazione, tenuto conto della natura, del valore o delle modalità di circolazione del bene. Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di costui della "criminosità" della cosa.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro, sempre che vi sia la consapevolezza della provenienza delittuosa);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occultava ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione (mediazione).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta, ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di “sostituzione”, si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, il deposito in banca di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato.

Quindi, nella “sostituzione” dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di “trasferimento”, invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di “operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa”, si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

“Impiegare” significa utilizzare per qualsiasi scopo; tuttavia, poiché il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli

leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi, in realtà, “investire”. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo ai fini di profitto.

L’assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l’altro richiesto, un dolo specifico, che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo [7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.

1.5 I Reati di falso (art. 25 bis del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Condotta Tipica: è' un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o introdurle nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, nel corso di una consegna di denaro in un istituto di credito, il personale addetto sostituisce un sacco di carta moneta con uno identico contenente le stesso numero e lo stesso taglio di banconote, però contraffatte, su ordine dell'Ente.

Il reato è commissibile da chiunque, sia a livello di soggetti in posizione apicale sia a livello di soggetti subordinati.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Condotta tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o introdurle nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, nel corso di un trasporto di denari di un istituto di credito, i trasportatori, al fine di favorire una politica eversiva dell'Ente, alterano le banconote date loro in custodia rendendole identiche ad altre di minor valore, e quindi le restituiscono al proprietario immettendole sul mercato.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

Ad esempio, nel corso di una perquisizione all'Ente, si scopre che nei locali esistono dei plichi di carta filigranata identica in tutto e per tutto a quella utilizzata per stampare le banconote in Euro, ma contraffatta ad arte da ignoti.

Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato esclusivamente per la contraffazione o alterazione di monete.

Ad esempio, nel corso di una perquisizione all'Ente, si scopre che nei locali esistono dei punzonatori per monete con l'effigie fronte e retro delle monete da 2,00 €.

Spendita e introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, gli addetti alla gestione del danaro o della cassa vengono incaricati di sostituire le banconote presenti con altre contenenti un valore corrispondente in banconote contraffatte, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, gli addetti alla cassa, pur individuando nel corso delle operazioni di chiusura di fine giornata delle banconote false, si astengono dal segnalarlo e le consegnano a terzi.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti; nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i proprio servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Condotta Tipica: il reato punisce il soggetto che, conoscendo l'esistenza di un valido titolo di proprietà industriale altrui, della specie marchio, brevetto o modello ne compie la contraffazione o l'alterazione.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Condotta Tipica: Il reato punisce il soggetto che introduce nello Stato o detiene per la vendita prodotti con marchi contraffatti. La presente disposizione non si applica ai brevetti.

1.6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

Pornografia Minorile (Art. 600 ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822,00 a euro 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

E' prevista un'aggravante qualora il materiale distribuito o divulgato o offerto o ceduto sia di ingente quantità.

Condotte Tipiche: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico

Ad esempio, l'Ente fa commercio del materiale di cui al co. II al fine di farne omaggio alla clientela.

Detenzione di materiale pedopornografico (Art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

Condotta Tipica: E' un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600ter c.p., nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico.

Ad esempio, l'Ente non si preoccupa di inibire i propri computer in rete dal collegamento con siti pedopornografici, cosicché qualche dipendente scarica da internet e detiene sul computer aziendale materiale pornografico minorile.

Pornografia virtuale (Art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.)

Si tratta di un reato commissibile da chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Essendo l'Ente dotato di apparecchiature informatiche avanzate, è ipotizzabile un commercio di materiale pedopornografico, sebbene difficilmente lo stesso potrebbe svolgersi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Area di rischio, pertanto, è individuabile in ogni postazione informatica.

1.7 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto) detti anche cyber crimes

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Art. 171 primo comma, lett. a bis), l. 633/1941: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171 terzo comma, l. 633/1941: La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. 633/1941: Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. 633/1941:

1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale (3).

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (4).

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (5);

b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.

3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (6);

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (7).

Art. 171-septies l. 633/1941: La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 633/1941: Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Condotte Tipiche: le condotte tipiche dei predetti reati risultano assolutamente chiare dall'enunciazione degli articoli e possono essere riassunte con un'abusiva riproduzione, gestione, utilizzo di beni e opere tutelate dal diritto d'autore previsto dalla l. 633/1941. La medesima legge prevede che il titolare del diritto d'autore ha la paternità dell'opera ed il diritto allo sfruttamento economico della stessa. Ogni atto di disposizione del diritto d'autore a fini economici deve essere autorizzato dall'autore in forma scritta e specificamente. Ne consegue che, a titolo di esempio, ogni atto di utilizzo, gestione, sfruttamento, riproduzione noleggio, vendita, copia ecc. non autorizzato è considerato dalla legge come reato.

Merita apposita trattazione l'art. 171 octies, norma espressamente dettata per le trasmissioni non in chiaro (es. digitale terrestre Mediaset e Sky per il satellitare). L'articolo in esame punisce il soggetto che senza essere autorizzato (a fini fraudolenti), utilizza installa, promuove tali apparati per la decodificazione illecitamente.

Si ricorda che l'art. 25 novies del d. lgs. 231/2001, oltre a prevedere le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non superiore ad un anno, fa salva l'applicazione dell'art. 174 *quinquies* L. 633/1941, che si riporta “1. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o

dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.

1.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto) (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere è punito con la reclusione da due a sei anni.

Condotta Tipica: è un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nella condotta del soggetto agente finalizzata ad imporre con violenza, minaccia o offerta di **danaro al teste o al** soggetto che deve rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria la scelta di non rispondere o di rendere dichiarazioni mendaci.

Ad esempio il lavoratore che viene chiamato a rendere dichiarazioni come persona informata sui fatti nell'alveo di un procedimento penale per lesioni personali colpose avvenute nell'ambito lavorativo con violazione della normativa antinfortunistica.

1.10 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 d.lgs. 286/1998 con particolare riferimento al comma 12 bis (previsto dall'art. 25 duodecies del Decreto) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. previsto dall'art. 25 quinquies del Decreto)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. abrogato]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo [603-bis del codice penale](#);

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. abrogato]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario [di secondo livello] ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo [4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#), per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo [603-bis del codice penale](#).

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'[articolo 1](#) comma 20, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#) sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.11 Reati non sensibili all'attività della 5T S.r.l. per cui non viene previsto alcuna prevenzione particolare

In considerazione della natura dell'attività tipica di 5T srl, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione delle seguenti tipologie di reato.

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater del Decreto)**

L'articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la "commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all'interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purché commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell'allarmismo sociale) e/o di eversione dell'ordinamento democratico (ovvero finalizzato all'instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all'Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all'art. 270bis, punisce specificamente l'associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

Ad esempio, tale potrebbe essere l'addestramento delle guardie armate di un Ente di vigilanza privata al fine di costituire un esercito in grado di instaurare un regime militare attentando all'Ordinamento Costituzionale.

Condotta Tipica: Il reato è commissibile mediante l'uso di armi e di uomini capaci di utilizzarle, pertanto in 5T S.r.l. non vi sono apparentemente (con criterio di prognosi ex ante) aree di rischio individuabili.

- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)**

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Condotte Tipiche: E' un reato commissibile da chiunque e viene commesso quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p., avviene uno scambio sinallagmatico tra persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e denaro.

Ad esempio, al fine di disporre di mano d'opera minorile a basso costo, l'Ente acquista minori conscio che si tratti di persone ridotte in schiavitù.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Condotte Tipiche: E' un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

Ad esempio l'Ente allestisce una casa di prostituzione minorile mettendola a disposizione dei propri clienti illustri.

Area di rischio e Protocollo di prevenzione: non è ravvisabile per 5T S.r.l. un rischio concreto.

In ogni caso è fatto divieto di assumere anche regolarmente minori degli anni 18.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. "turismo sessuale".

Ad esempio, l'Ente omaggia di tali viaggi determinata clientela.

Per questa limitata fattispecie non sono individuabili aree di rischio potenziale per 5T S.r.l. e quindi non vengono predisposti particolari protocolli di prevenzione se non l'adozione del Codice Etico da cui emerge che sono vietati regali o omaggi se non di modico valore.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater I del Decreto)

Art. 583 bis c.p.: Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Condotte Tipiche: E' un reato che può essere commesso da chiunque e può consistere nel compimento in un atto di infibulazione senza scopo terapeutico anche se con riferimento all'attività di 5T S.r.l. risulta di difficile inquadramento il vantaggio per l'ente.

Non sono individuabili aree di rischio potenziale per 5T S.r.l. e quindi non vengono predisposti particolari protocolli di prevenzione se non l'adozione del Codice Etico.

- **Abusi di mercato (parte V, titolo I bis, capo II del d.lgs. 58/1998) art. 25 sexies del Decreto (sezione non rilevante per 5T srl, tenendo conto che non vengono emessi strumenti quotati)**

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184)

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'[articolo 180](#), comma 1, lettera a).

L'art. 187 prevede che in caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Condotta tipica: Punisce il soggetto in posizione apicale che, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, acquisti, venda o compia altre operazioni su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate oppure comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro.

Ad esempio uno dei membri dell'area amministrativa 5T S.r.l. (in cui in futuro partecipasse una società quotata) viene a conoscenza di notizie privilegiate sulla società quotata (ad oggi non presente) e le comunica ad altri soggetti che nulla hanno a che vedere con la compagine sociale. Ai sensi dell'art. 181 c.1 T.U. finanziario per informazioni privilegiate si deve intendere un'informazione precisa che non sia stata resa pubblica, che riguardi direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica sarebbe in grado di influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Area di rischio potenziale: non ravvisabile per quanto sopra menzionato. Tuttavia in astratto l'area di rischio va individuata nell'area amministrativa, nell'assemblea dei soci e nelle comunicazioni tra i soci e gli organi amministrativi dell'ente.

Abuso di informazioni privilegiate (illecito amministrativo) (Art. 187-bis)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'[articolo 1](#), comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'[articolo 180](#), comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

////

L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.) che un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.) che prevede una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 100.000,00 e € 15.000.000,00=.

Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB a cui è demandata competenza esclusiva.

L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale, ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo).

L'art 187-bis, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque commetta la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni"; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. insider secondario), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. tippee trading).

Da segnalare che in ordine a tale illecito si è ritenuto eccezionalmente rilevante il tentativo – previsto dal codice penale solo in relazione ai delitti – che, a differenza della successiva ipotesi di cui all'art. 187 ter, è stato equiparato alla consumazione.

Area di rischio potenziale: Ad oggi irrilevante per quanto sopra menzionato. In astratto l'area di rischio va individuata nell'area amministrativa, nell'assemblea dei soci e nelle comunicazioni tra i soci e gli organi amministrativi dell'ente.

Manipolazione del mercato (Art. 185)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

////

La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da "chiunque") la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere.

Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali; inoltre l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia.

La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione) con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (fattispecie a dolo generico).

Il reato è ovviamente compatibile con la struttura del dolo eventuale.

La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.

Illecito Amministrativo di Manipolazione del Mercato (Art. 187-ter)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa (3).

////

L'art. 187-ter sanziona, con la pena pecuniaria da € 100.000 a € 25.000.000, chi diffonde informazioni o voci che “siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere “concretamente idonee” ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).

Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, comma 4).

///

Per una corretta valutazione dei contenuti precettivi del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione di mercato occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti legislativi:

“Art. 43 Regolamento Consob in materia di mercati (Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato)

1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi

dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.

4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato 4.

5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.

* * *

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende, non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (e' punibile la sola colpa).

Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve le specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187 ter, co. 4).

* * *

Ai fini della concreta individuazione delle condotte sanzionabili occorre tener presente che l'art. 1 della Direttiva 2003/06/CE (in tema di market abuse) riporta una serie di esempi di condotte le quali, (anche) ai sensi del comma 4 dell'art. 62 del Regolamento Mercati, sono idonee a configurare manipolazione del mercato (sia informativa che operativa) e che servono ai fini del presente decreto legislativo a fornire esempi utili in materia.

In particolare, la Direttiva elenca:

a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario

che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;

c) l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Muovendo dalle esemplificazioni della Direttiva, inoltre, il CESR (Committee of European Securities Regulators – Comitato indipendente che riunisce gli enti di regolamentazione finanziaria europei), ha elaborato delle linee guida contenenti una serie di ipotesi pratiche rivelatrici di condotte di manipolazioni del mercato raggruppate in quattro categorie.

Si tratta di ipotesi, peraltro, che ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Regolamento Mercati, possono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel monitoraggio della propria attività.

La prima categoria di esempi è rappresentata dalle operazioni simulate o fuorvianti (riferibili al comma 3, lett. a dell'art. 187-ter), ove figurano le compravendite di strumenti finanziari che non comportano una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. wash trades); le transazioni orchestrate al fine di dare l'impressione di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario (c.d. painting the tape); l'immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita e di acquisto (aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi) da parte di soggetti in collusione tra loro (c.d. improper matched orders); il piazzamento di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato desiderato) all'ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati prima di essere eseguiti.

La seconda categoria riguarda le ipotesi di price positioning, ovverossia quelle operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente da quello di mercato; si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi riconducibili al comma 3, lett. B dell'art. 187-ter: marketing the close, ovverossia la vendita o l'acquisto di titoli al termine delle negoziazioni di mercato al fine di modificarne il prezzo di chiusura; colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico; abusive squeeze; creation of a floor in the price market; excessive bid-ask spread; operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato.

La terza categoria comprende quelle operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni (riferite al comma 3, lett. c, all'art. 187-ter), ovverossia: gli acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari mediante una falsa disclosure; la diffusione di informazioni false o ingannevoli al fine di influenzare il prezzo di un titolo (ipotesi di c.d. pump and dump e trash and cash, ove le false informazioni mirano al rialzo od al ribasso del titolo che verrà poi venduto o acquistato); l'apertura di una posizione e la sua immediata chiusura dopo averla

divulgata, sottolineando il carattere di lungo periodo della posizione (spiazzando così gli altri operatori).

L'ultima categoria è costituita dalla diffusione di informazioni false od ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finanziarie. Ne fanno parte le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni, oppure poste in essere attività ingannevoli con riferimento a merci sottostanti a contratti derivati, che possono così influenzare l'andamento dei titoli negoziati.

In particolare, nella guida del CESR si fa riferimento all'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente e a tutte le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa (ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci).

Adeguandosi alla Direttiva 2003/124/CE, la CONSOB ha poi provveduto (come già si è accennato poco sopra) alle necessarie modifiche del Regolamento Mercati (Delibera n. 15233 del 29 novembre 2005) elencando, all'art. 62, gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni operative di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 187-ter.

- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis I del Decreto)**

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Condotta Tipica: Consiste in atti di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o sabotare l'esercizio di un'industria. Ad esempio l'Amministratore Unico ordina di danneggiare le ruote delle vetture aziendali di un concorrente per impedirgli di accedere alle commesse.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Condotta Tipica: si tratta di atti di violenza o minaccia per sabotare un'impresa concorrente. La differenza rispetto al reato precedente consiste nel fatto che il precedente danneggiamento può essere fatto solo con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti, mentre tale reato può essere commesso anche con violenza alle persone e con minaccia al fine di agire contro un concorrente. Ad esempio l'Amministratore Unico paga un terzo affinché minacci il legale rappresentante dell'impresa concorrente e quindi non si rechi a ricevere un lavoro (privato) su cui le parti sono in concorrenza tra loro.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 516,00.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Condotta Tipica: L'imprenditore consegna all'acquirente una cosa per un'altra (es. *aliud pro alio*) ovvero un bene mobile per origine provenienza, qualità o quantità diverso da quella pattuito. Ad esempio dolosamente consegna un trasformatore a fronte di una richiesta già onorata dal committente di un convertitore.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20,000,00.

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto a quelle previste dagli art. 473 e 474 e di quella seguente.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 Ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Condotta Tipica: Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto agli artt. 473 e 474, nella forma del reato comune (può essere commesso da chiunque) e punisce chi essendo a conoscenza di un titolo altrui di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale o in violazione di esso.

Ad esempio un socio, essendo a conoscenza di un brevetto altrui riguardante un macchinario per la produzione industriale, ne usurpa la paternità del titolo e lo commercializza come proprio o lo utilizza per la produzione industriale copiandolo.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** in quanto 5T S.r.l. non commercia sostanze alimentari di nessun genere.
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** in quanto la 5T S.r.l. non commercia prodotti agroalimentari né prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 5T S.r.l. per la parte dei c.d. *reati ambientali* ha previsto un'apposita parte speciale II.
- **Delitti in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)**

Nella società 5T S.r.l. non si rinviene alcuna area sensibile alla possibile commissione di reati associativi.

Tuttavia 5T S.r.l. come protocollo di prevenzione (anche per evitare infiltrazioni non gradite) prevede che ogni dipendente e destinatario interno di 5T S.r.l., fornisca copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in modo da poter verificare che nessuno sia stato condannato in passato per reati associativi o indicati nell'art. 24 ter del d.lgs. 231/01.

In tal caso non si potrà procedere all'assunzione e qualora il rapporto di lavoro sia già stato costituito dovrà essere immediatamente interrotto.

- **Art. 25 Reati transnazionali e richiamo dell'art. 10 L. 16/03/2006 n. 146**

Al fine di poter correttamente individuare le aree di rischio in 5T S.r.l. relative al presente paragrafo si riportano i testi dell'art. 10 e dell'art. 3 della L. 146/2010.

Art. 10 L. 146 del 2010

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5-6 abrogati.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Comma abrogato dall' articolo 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3 L. 146/2010 definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nella società 5T S.r.l. non si rinviene alcuna area sensibile alla possibile commissione di reati associativi tanto più di natura transnazionale.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)** in quanto la 5T S.r.l. non svolge alcun servizio di certificazione di firma elettronica.

2. Individuazione dei macroprocessi.

Con riferimento ai reati sensibili come sopra individuati, occorre ricordare che i controlli devono riguardare, principalmente, i seguenti macroprocessi:

Processo.01	Processo Produttivo: approvvigionamento (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 12 Procedura Progettazione, Pianificazione e Controllo / PRO 13 Procedura Approvvigionamento / PRO 14 Procedura Realizzazione Infrastrutture ITS / PRO 15 Procedura Realizzazione Sistemi ITS / Procedura di Monitoraggio PRO 17 / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)
Processo.02	Processo Produttivo: (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 11 Procedura di

	<i>Gestione Commerciale / PRO 12 Procedura Progettazione, Pianificazione e Controllo / PRO 14 Procedura Realizzazione Infrastrutture ITS / PRO 15 Procedura Realizzazione Sistemi ITS / PRO 16 Procedura Gestione Servizi ITS / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.03	<i>Processo finanziario/tesoreria (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 07 Procedura Tesoreria / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.04	<i>Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili nonché Bilancio) (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Procedura Gestione Budget / PRO 05 Procedura Ciclo Attivo / PRO 06 Procedura Ciclo Passivo / PRO 18 Procedura di Gestione della Documentazione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.05	<i>Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 07 Tesoreria / PRO 18 Gestione della Documentazione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.06	<i>Processo di gestione dei sistemi informativi (ivi incluso l'utilizzo di licenze software) (ISO 9001: PRO 19 Procedura di Gestione dei Servizi IT / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.07	<i>Processo di gestione delle risorse umane (ivi incluso l'iter di assunzione e controllo della regolarità del permesso di soggiorno) (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 09 Procedura Formazione / PRO 10 Procedura Gestione Risorse Umane / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>
Processo.08	<i>Processo di omaggistica e spese di rappresentanza e sponsorizzazione (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 04 Ciclo Passivo)</i>
Processo.09	<i>Procedimenti giudiziari ed arbitrali con la P.A. (ISO: PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>

Processo.10	Processo di gestione della privacy (<i>ISO: (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 16 Gestione Servizi ITS / PRO 19 Gestione dei Servizi IT / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>)
Processo.11	Processo di gestione dell'antiriciclaggio (<i>ISO: (ISO: PRO 01 Procedura Riesame Direzionale / PRO 03 Procedura Controllo di Gestione / PRO 20 Procedura di Gestione della Conformità Normativa)</i>)

Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposte le procedure e le principali attività di cui fanno parte.

Ogni procedura è individuata attraverso i seguenti obiettivi:

- Scopo
- Campo d'applicazione
- Descrizione delle attività
- Attività di controllo
- Iter operativi per la formazione e l'attuazione delle decisioni
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie (eventuale)
- Principi di comportamento
- Obblighi di informazione

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma della Società, funzioni alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri secondo quanto previsto nella Parte I.

P.01 Processo Produttivo: Approvvigionamento

1. Scopo

La creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di un "sistema di controllo" ha lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in astratto)
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>Art. 24 -ter</i>	Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (in stratto)
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (con riferimento all'acquisto di applicativi e software)
<i>art. 25 undecies</i>	Reati ambientali
<i>art. 25 ter co. 1 lettera s-bis</i>	Corruzione tra privati

2. Campo d'applicazione

Approvvigionamenti di:

- Materiali;
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti;
- Servizi di manutenzione;
- Prestazioni professionali;
- Appalti e subappalti;
- Ciclo passivo inerente i bandi di gara.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.01.A01 – Gestione del Budget
- Processo.01.A02 - Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- Processo.01.A03 - Richiesta d'acquisto;
- Processo.01.A04 - Selezione del fornitore;
- Processo.01.A05 - Emissione dell'ordine;
- Processo.01.A06 - Controlli della fornitura/servizio/lavoro/SAL;
- Processo.01.A07 - Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione.

Risulta inoltre una separazione dei ruoli per i processi chiave e una rintracciabilità dei processi.

La società in pratica applica nel ciclo passivo il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), inoltre per gli acquisti che superano il limite di legge degli affidamenti diretti la società si avvale di un supporto legale esterno.

Ciò puntualizzato, in merito alla procedura Approvvigionamenti si è effettuata una ulteriore analisi suddivisa per le principali fasi.

4. Attività di Controllo

La società 5T srl al fine di monitorare l'operatività aziendale si è strutturata suddividendo le attività in "commesse". Con il termine "commesse" 5T srl intende:

- attività proprie dei contratti sottoscritti in house (affidamento diretto) con, a titolo di esempio, il Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte;
- attività scaturite da bandi di gara (nazionali ed esteri);
- apposite commesse scaturite da trattativa privata limitatamente ai casi previsti dal d. lgs. 50/2016.
- la gestione delle spese della sede non riferibili ad una delle commesse sopra indicate, è inserita nella "*commessa spese generali*" supervisionata dall'area Direzione Generale. Analogamente per le altre attività interne non riconducibili a contratti o bandi la società ha predisposto la stessa struttura di commessa. A titolo di esempio nella "*commessa Formazione*"

vengono inserite e monitorate le spese per la formazione del personale.

Una volta definita la commessa, viene preventivamente stabilito da parte della Direzione Generale (fermo restando la supervisione del Vertice Aziendale) con il supporto dell'area Controllo di Gestione, il budget di spesa per ciascuna di essa. Conseguentemente l'articolazione delle attività in commesse ha effetti sia in merito al ciclo attivo (monitoraggio dei proventi) sia al ciclo passivo (monitoraggio delle spese).

A tale struttura si aggiunge il sistema di controllo che si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva mediante apposizione di protocolli per i documenti fiscali;
- sulla valutazione dei fornitori secondo apposite credenziali/requisiti.

In merito alla separazione dei ruoli si osserva che i soggetti referenti per ogni fase/processo sono differenti, inoltre si constata che:

- a. esistono criteri tecnico-economici per la scelta del fornitore e della fornitura;
- b. risultano degli idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- c. esiste la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione) per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

In ultimo si rileva che nel Codice Etico viene precisato che:

“Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne/iter operativi e consuetudinari dell'impresa all'uopo previste.

Nella selezione 5T srl adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente. Nella selezione del fornitore la società dovrà, altresì, tenere conto della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

La società si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori ai sensi delle leggi vigenti”.

Si rimanda alla Procedure ISO di Approvvigionamento (PRO 13), che disciplina la gestione delle attività concernenti l'approvvigionamento di risorse dall'esterno, di Riesame Direzionale (PRO 01), di Gestione Budget (PRO 04), di Ciclo Passivo (PRO 06), di Progettazione, Pianificazione e Controllo (PRO12), di Realizzazione Infrastrutture ITS (PRO 14), di Realizzazione Sistemi ITS (PRO 15), Procedura di

Monitoraggio (PRO 17) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Si rimanda altresì al Regolamento ai sensi del PTTI cap. IV.2.2., già approvato.

Conseguentemente l'area risulta monitorata.

5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Processo.01.A01 – Gestione del Budget

Si rimanda alla Procedura Gestione Budget (PRO 04), stesa per la certificazione ISO 9001, che si intende richiamata.

Processo.01.A02 - Valutazione e qualificazione dei fornitori

La qualificazione dei fornitori in genere avviene sulla base di:

- analisi dei requisiti di conoscenza tecnica, professionalità e specializzazione;
- requisiti necessari presenti;
- referenze ritenute attendibili.

Si rimanda in ogni caso alla Procedura di Approvvigionamento (PRO 13).

Processo.01.A03 - Richiesta d'acquisto

Il richiedente dell'area interessata, previa visione e valutazione dei fabbisogni della commessa da parte del responsabile di commessa, emette la richiesta di acquisto suddivisa per importo, secondo le 4 soglie di affidamento previste dalla procedura di Approvvigionamento (PRO 13), già richiamata.

Processo.01.A04 – Selezione del fornitore

La società per i propri acquisti si avvale di apposita valutazione preventiva dei fornitori, secondo la Procedura di Approvvigionamento (PRO 13) e seguendo le modalità di scelta previste dal d.lgs. 50/2016, e considera:

- la professionalità e specializzazione;
- conoscenza tecnica della materia;
- alta esperienza;
- diversi fattori che comportano una valutazione di affidabilità;
- autocertificazione dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016.

Per tale fase operativa è previsto apposito iter, che consiste nella richiesta:

- della visura se impresa o del certificato di attribuzione della p.iva per le ditte individuali;
- del DURC in corso di validità;
- della copia del Libro Unico per gli addetti operanti nell'attività o copia della Comunicazione obbligatoria di assunzione degli stessi;
- di compilazione di apposita modulistica in tema di sicurezza (a titolo di esempio mod.C100 e C102 Cooperazione e Coordinamento);
- ove ritenuto necessario, informativa ex d. lgs. 159/2011.

Inoltre viene richiesto per qualsiasi tipologia e importo di spesa il CIG (codice identificativo gara) alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori.

Processo.01.A05 - Emissione dell'ordine

L'ordine viene controllato, prima di essere evaso, dal Direttore Generale (fermo restando il limite di spesa previsto dalla procura).

Processo.01.A06 – Controlli della fornitura/beni

La società per le proprie forniture effettua i controlli attraverso sia la funzione preposta sia il soggetto che aveva richiesto il servizio/bene; a titolo d'esempio per i cantieri la funzione preposta al controllo risulta essere il Direttore dei Lavori, che verifica anche la conformità in tema di sicurezza del bene erogato. Occorre precisare che oltre a tale controllo in 5T srl viene sempre richiesta al fornitore la dichiarazione di conformità del bene in tema di sicurezza.

Processo.01.A07 - Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

In sintesi i controlli per tale fase sono i seguenti:

- la verifica delle forniture è effettuata dal destinatario della fornitura (si rimanda al “processo 01.A.06-Controlli della fornitura/beni);
- al ricevimento della fattura, il Responsabile di Commessa con l'eventuale supporto dell'area Amministrazione e Finanza, effettua la verifica amministrativa di rispondenza alla conformità con l'ordine e con il DDT, oppure, in caso di SAL, il rispetto delle condizioni di offerta. Qualora si tratti di prestazioni professionali l'area Amministrazione e Finanza effettua il controllo tra preventivo e fattura/notula emessa dal professionista;
- avuto esito positivo i precedenti check, la fattura viene contabilizzata;

- le fatture e gli altri documenti annessi vengono scansionati attraverso apposito applicativo, così da avere traccia documentale, anche informatica.

Peraltro si riscontra un ulteriore controllo da parte dell'area Controllo di Gestione che in sede di Budget reporting (in genere trimestrali) effettua i monitoraggi degli scostamenti tra dati preventivi e consuntivi.

L'applicativo software (ARCA Evolution) e di gestione documentale/scansione (Sharepoint) permettono un monitoraggio costante dando la possibilità di reperire (tramite la copia informatica) il documento oggetto di scritturazione contabile.

Per quanto ulteriormente previsto rispetto ai sopra esposti controlli, si richiama integralmente la Procedura Ciclo Passivo ISO 9001 (PRO 06).

6. Principi di comportamento

E' fatto divieto a tutti gli appartenenti all'area "approvvigionamento" di:

- a) ricevere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari a qualsiasi titolo;
- b) ricevere o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietato ricevere qualsiasi forma di regalo anche per i propri familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) ricevere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) non tenere procedure contabili trasparenti da cui ricostruire l'impiego del danaro ricevuto a titolo di contributi e finanziamenti agevolati;
- h) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte contrattuale; cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei pubblici ufficiali che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la P.A.;
- i) accettare incarichi lavorativi da parte della Pubblica Amministrazione a favore della

Società al di fuori di quelli comunicati nelle forme di legge;

l) consentire la presenza di figure di fatto che devono essere abolite dall'attività aziendale;

m) anticipare contenuti di offerte relative a procedure ad evidenza pubblica.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società promuove attraverso concrete azioni ed iniziative la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto dell'attività e del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in danaro contante (salvo quanto previsto nel Processo Finanziario-Tesoreria P-03) o in natura, gli assegni bancari o circolari eventualmente utilizzati per i pagamenti devono essere "non trasferibili" e devono essere seguite le norme di cui alla L. 136/2010.
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità anche con riferimento alle procedure predette;
- è fatto obbligo di informare tempestivamente l'O.d.V. di tutti i comportamenti tenuti dai destinatari del Modello 5T S.r.l., integranti fattispecie di reato;
- è necessario consentire all'O.d.V. l'accesso a tutta la documentazione inerente agli acquisti di beni e servizi e prevedere possibilità per lo stesso di chiedere informazioni integrative;
- è compito dell'O.d.V. richiedere l'aggiornamento e la diffusione presso la Società delle disposizioni dell'Autorità Anticorruzione;
- l'indizione di procedure ad evidenza pubblica deve essere comunicata all'O.d.V. anche solo a mezzo mail, mettendo a disposizione la documentazione a richiesta dell'O.d.V.;
- la 5T s.r.l. assicura ampia tutela al dipendente che effettua in buona fede la segnalazione di illeciti o irregolarità, attraverso la garanzia dell'anonimato nei limiti stabiliti dall'art. 54 bis d. lgs. 165/2001 e attraverso il divieto di ogni forma di discriminazione o ritorsione (si richiama il *Regolamento per la*

segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi, già pubblicato sul sito internet della Società);

- tutti i destinatari del Modello devono rispettare il Codice Etico;
- è necessario inserire nei contratti con i fornitori o i partners commerciali apposita clausola ex art. 1456 c.c. in virtù della quale in caso di violazione alle disposizioni del Codice Etico, la Società può risolvere il Contratto.

7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni per la selezione del personale;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva

5T srl verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi.

Ai predetti soggetti, prima dell'assunzione dell'incarico, la Segreteria di Direzione di Presidenza richiederà certificazione ai sensi del dpr 445/2000, di assenza di precedenti penali, con riserva di verificare le dichiarazioni predette acquisendo i certificati dagli enti preposti.

Se all'esito della verifica, risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si asterrà dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applicherà le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, ove compatibili;
- provvederà a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

8. Ulteriori obblighi di informazione e Flussi informativi

L'OdV deve essere informato con immediatezza dall'area Amministrazione e Finanza circa:

- 1) gli acquisti non giustificati oltre soglia prevista e al di fuori della ordinaria attività aziendale;

- 2) le deroghe ai processi;
- 3) gli acquisti per la sicurezza che risultino significativamente inferiori rispetto alla previsione del budget o previsione di spesa;
- 4) le azioni correttive espletate una volta verificatosi l'evento.

L'area Controllo di Gestione deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi irripetibili rispetto alle attività del processo, in particolare per quanto attiene agli acquisti oltre soglia del budget di spesa e acquisti per la sicurezza sotto soglia.

P.02 Processo Produttivo (Ciclo Attivo)

1. Scopo

La creazione all'interno del Processo Produttivo di un "sistema di controllo" ha lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in astratto)
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>Art. 24 -ter</i>	Delitti di criminalità organizzata (in astratto)
<i>art. 25 undecies</i>	Reati ambientali
<i>art. 25 ter co. 1 lettera s-bis</i>	Corruzione tra privati

2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e di vendita, relative tra l'altro a:

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici;
- Partecipazione a richieste d'offerta private;
- Affidamento diretto (in house);
 - servizi ITS erogati alla città di Torino;
 - servizi ITS erogati alla Provincia di Torino;
 - servizi ITS erogati alla Regione Piemonte;
 - servizi ITS erogati alla GTT spa;
 - servizio di housing e supporto sistemico per il "CCA di EXTRA-TO".
 - in genere le Procedure inerenti la gestione ZTL che implicano un

coordinamento di attività con la Polizia Municipale del Comune di Torino.

- Gestione delle BIP CARD (Biglietto Integrato Piemonte).

In merito nel Codice Etico è possibile rilevare che: *“Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, 5T srl valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la società nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.”*

3. Descrizione delle attività

Le attività considerate prevedono ragionevolmente un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi, fermo restando il flusso informativo costante con le aree interessate.

La società pone particolare attenzione affinché nelle procedure/processi riguardanti il ciclo attivo (e tutte le attività ad esso collegate):

- siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività;
- tali responsabilità siano coerenti con il quadro dei controlli specifico ai fini del D.Lgs. 231/2001.

4. Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di soggetti diversi nei processi/fasi decisionali, quali: il Presidente del CdA, il Direttore Generale, i responsabili di commessa, l'Area Controllo di Gestione, l'Area Amministrazione e Finanza, Area Commerciale, il Consiglio di Amministrazione.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi.

- Presenza di iter operativi atti ad evidenziare la separazione dei ruoli ed il responsabile per ogni fase del ciclo attivo.

Sul punto si richiamano integralmente le Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), Controllo Gestione (PRO 03), Gestione Budget (PRO 04), di Ciclo Attivo (PRO 05) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Si rimanda altresì al Regolamento ai sensi del PTTI cap. IV.2.2., già approvato.

5. Ciclo Attivo

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.02.A01 – Tipologia dei proventi;
- Processo.02.A02 - Fatturazione attiva e contabilizzazione;
- Processo.02.A03 - Incasso e contabilizzazione;
- Procedura Iso Ciclo Attivo (PRO 05).

La Società svolge le seguenti attività:

- affidamenti diretti:

- servizi ITS erogati alla città di Torino;
- servizi ITS erogati alla Provincia di Torino;
- servizi ITS erogati alla Regione Piemonte;
- servizi ITS erogati alla GTT spa;
- servizio di housing e supporto sistemico per il “CCA di EXTRA-TO”;

- partecipazione a bandi e gare anche esteri;

- partecipazione a richieste di offerta privata.

Pertanto assumono rilevanza i soggetti interni a 5T Srl che attuano un attento monitoraggio per ciascuna fase del processo “ciclo attivo”.

Processo.02.A01 – Tipologia dei proventi

La Società, come si è riferito nel paragrafo precedente, svolge una particolare attività, che comporta tre tipologie di proventi derivanti da:

1. *gestione degli affidamenti diretti mediante appositi contratti*: sono contrattualizzati e seguono appositi iter operativi indicati nei contratti stessi (a titolo di esempio: la procedura operativa “gestione prove congiunte” con GTT).

Pertanto essendo attività in house assumono rilevanza gli Stati Avanzamento

Lavori (SAL) e il collaudo finale. La contrattualizzazione dell'affidamento diretto (con i relativi contenuti: compenso, tempistiche, durata e controlli da parte delle commissioni tecniche) è concordata dal Vertice Aziendale di 5T srl con gli Enti interessati secondo legge;

2. *altre attività legate a bandi e gare*: il Vertice Aziendale, con il supporto del Direttore Generale, dell'Area Tecnologie e Architetture e l'area Commerciale, valuta l'opportunità/fattibilità di partecipare a bandi e gare (conformemente alle norme di legge vigenti). Una volta valutata l'opportunità di partecipare al bando, si produce la documentazione richiesta. Nel caso in cui si vinca il bando, la società avvierà l'iter della "commessa".
3. *partecipazione a richieste di offerta privata*: tale attività risulta in fase di valutazione. Ciò precisato l'iter seguito è analogo alla "*partecipazione a bandi e gare*".

La società 5T srl, al fine di monitorare l'operatività aziendale, ed in particolare il raffronto tra i proventi delle attività con i costi a questi annessi, ha adottato un sistema di contabilità analitica suddividendo le attività in "commesse". Tale suddivisione permette un costante monitoraggio grazie ai budget reporting.

Una volta definita la commessa viene preventivamente stabilito, da parte del Direttore Generale (fermo restando la supervisione del Vertice Aziendale) con il supporto dell'area Controllo di Gestione, il budget di spesa per ciascuna di essa da confrontare con i proventi dei SAL e del consuntivo. A tale struttura si aggiunge il sistema di controllo che si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva mediante apposizione di protocolli per i documenti fiscali;
- sulla valutazione dei fornitori secondo apposite credenziali/requisiti.

Detto iter operativo basato su commesse nonché la relativa CIG costituiscono elementi di controllo per monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

In genere le fasi principali possono essere così sintetizzate:

- valutazione della richiesta di offerta e avviamento del preventivo;
- analisi e valutazione della fattibilità;
- redazione, verifica ed emissione dell'offerta;
- richiesta di precisazione da parte del cliente;

- trattativa economica;
- ricevimento dell'ordine;
- predisposizione e firma del contratto;
- avvio della commessa.

Il Ciclo attivo/operativo di 5T Srl riguarda attività di ITS, ed in particolare si richiamano le procedure ISO adottate per:

- le attività di carattere commerciale svolte da 5T s.r.l. nei confronti dei propri clienti - si rimanda alla Procedura di gestione Commerciale (PRO 11);
- la procedura di pianificazione e controllo delle attività produttive aziendali - si rimanda alla Procedura di Progettazione, Pianificazione e Controllo (PRO 12);
- la messa in opera di nuove infrastrutture sul territorio su commessa dei clienti - si rimanda alla Procedura di Realizzazione Infrastrutture ITS (PRO 14);
- la procedura di gestione delle attività di progettazione e di realizzazione di sistemi e servizi - si rimanda alla Procedura di Realizzazione Sistemi ITS (PRO 15);
- la procedura di gestione dei servizi ITS da parte di 5T srl verso i propri clienti - si rimanda alla Procedura di Gestione Servizi ITS (PRO 16).

La 5T s.r.l. gestisce, più in dettaglio:

- la centrale di monitoraggio del traffico e pannelli a messaggio variabile per l'informazione all'utenza sul traffico e sui parcheggi nell'area metropolitana, nonché l'andamento del traffico regionale via internet. Tali dati non risultano manomissibili e sono costantemente controllati da una pluralità di soggetti, garantendo la corretta informativa sia verso la P.A. sia verso la polizia municipale in caso di specifici controlli;
- centralizzazione semaforica per la fluidificazione del traffico e la priorità ai mezzi pubblici per la Città di Torino. Tali dati non risultano manomissibili e sono costantemente controllati da una pluralità di soggetti, garantendo la corretta informativa sia verso la P.A. sia verso la polizia municipale in caso di specifici controlli;
- sistema controllo accessi alla ZTL di Torino e di gestione autovelox (ossia i servizi di enforcement). Le infrazioni nella zona "ZTL" vengono appurate mediante apposite immagini che inquadrano le targhe. Pertanto il materiale informatico trattato non è audio-visivo ma solo fotografico ed è gestito con il

coordinamento della Polizia Municipale del Comune di Torino. Ne consegue che non è possibile – nemmeno per errore – riprendere persone/soggetti differenti rispetto alle targhe. Inoltre la costante interazione con la Polizia Municipale costituisce una ulteriore salvaguardia contro i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001. Circa la gestione della ZTL risultano presenti apposite procedure (a titolo di esempio: procedura di emissione ADI ZTL da 5T Srl verso CSI-Piemonte) e apposite precauzioni informatiche (conformi a quanto previsto dalla Legge 250/99 e D.Lgs. 285/92) atte ad evitare manomissioni dei dati ai danni della P.A. In altri termini una volta riscontrata una infrazione che è da comunicare agli organi competenti non è possibile manomettere tale dato, evitando così di arrecare danno alla P.A.;

- servizi internet di informazioni all'utenza (arrivo dei mezzi in fermata, calcolo dei percorsi, tempi di percorrenza, posti disponibili nei parcheggi). Tali dati non risultano manomissibili e sono costantemente controllati da una pluralità di soggetti, garantendo la corretta informativa ;
- informazione all'utenza sul trasporto pubblico a terra e a bordo (pannelli alla fermata, display a bordo, sms, voce). Tali dati non risultano manomissibili e sono costantemente controllati da una pluralità di soggetti, garantendo la corretta informativa.

Circa l'attività di gestore tecnologico del BIP (Biglietto Integrato Piemonte) ed al potenziale rischio di clonazione (rischio reato ex art. 25 bis D.Lgs. 231/2001), tale rischio risulta minimo in quanto è presente il Centro di Servizi Regionale (CSR). Il CSR risulta essere:

- un ambiente informativo centralizzato in grado di gestire il funzionamento del sistema BIP a livello centrale;
- un centro unico di approvvigionamento delle BIP card delle aziende che ne fanno richiesta, monitorando la loro emissione evitando le clonazioni.

In merito alla gestione degli Autovelox, questi risultano:

- conformi all'articolo 142 del Decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285;
- omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente la società 5T srl risulta in regola con la normativa vigente.

Processo.02.A02 - Fatturazione attiva e contabilizzazione

La fatturazione attiva risulta così schematizzabile:

- a. le fatture attive verso clienti non riconducibili ad affidamenti diretti vengono così emesse:
 - 1) acconti (ove previsti): a stato avanzamento lavori, o secondo le tempistiche prefissate;
 - 2) saldo: successivamente al collaudo (ove presente) ovvero al termine dei lavori;
 - 3) possono essere previste diverse modalità, purchè indicate in contratto.
- b. le fatture attive per affidamenti diretti seguono le regole contrattuali previste, a titolo di esempio:
 - 1) fatturazione in acconto in base trimestrale a stato avanzamento lavori;
 - 2) fatturazione ad inizio dell'anno successivo con rendicontazione delle attività dell'anno precedente;
 - 3) fatturazione a saldo una volta effettuato il collaudo.

Conseguentemente la struttura a “commessa” che regola sia il ciclo passivo (inerenza del costo alla commessa anche in termini di importi preventivati) sia il ciclo attivo (controllo dei SAL) permette di monitorare tutte le fasi del processo nonché di rilevare con una certa tempestività (sono presenti infatti i budget reporting) eventuali scostamenti tra dato preventivo e consuntivo e tra proventi e costi sostenuti per commessa. In tale iter operativo inoltre sono ben identificate le mansioni di ciascun responsabile di 5T Srl.

Pertanto tale iter operativo evidenzia la separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti costituendo ulteriore elemento di controllo per monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Processo.02.A3 – Incasso e contabilizzazione

L'area Amministrazione e Finanza, con il controllo del Direttore Generale, gestisce l'area finanziaria.

A supporto del loro operato è presente anche l'area Controllo di Gestione che monitora il budget-reporting.

Risultano presenti:

- uno scadenziario analitico degli incassi e delle posizioni creditorie che viene costantemente aggiornato;
- i documenti giustificativi per ciascun incasso;
- esiste apposita procedura in caso di incasso parziale del credito;
- l'impossibilità di incassare in contanti le fatture emesse;
- la verifica di adeguatezza, regolarità, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile.

Inoltre gli incassi sono rintracciabili in quanto avvengono unicamente tramite bonifici sul conto corrente della società.

La contabilizzazione è effettuata mediante appositi applicativi e iter operativi, che permettono il controllo e rintracciabilità di ciascun fatto contabile.

Pertanto tale fase del ciclo attivo evidenzia la separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti, costituendo ulteriore elemento di controllo per monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

6. Principi di comportamento

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto ai destinatari del Modello in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali di amministrazioni clienti a qualsiasi titolo;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali di amministrazioni clienti o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, ecc.) in favore di funzionari o dipendenti delle amministrazioni clienti (o loro familiari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner in ATI che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli associati in ATI;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari

- al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - h) tenere procedure contabili trasparenti da cui ricostruire l'impiego del danaro ricevuto a titolo di contributi e finanziamenti agevolati;
 - i) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte **contrattuale**; cercare di influenzare indebitamente i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto delle amministrazioni clienti quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la P.A.;
 - l) farsi rappresentare, nei rapporti con la P.A., da un consulente o da un altro soggetto apparentemente terzo, che ha invece rapporti parentali con la controparte pubblica;
 - m) accettare incarichi lavorativi nell'interesse di 5T srl non formalizzati in forma scritta;
 - n) consentire l'esistenza di figure di fatto in azienda, non previste in forma scritta;
 - o) anticipare contenuti di offerte relative a procedure ad evidenza pubblica;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società si attiene quanto agli affidamenti diretti da enti soci (in house) alle normative ex D.L. 223/06 e D.Lgs. 175/2016 (art. 16);
- la Società promuove attraverso concrete azioni ed iniziative la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto dell'attività e del compenso pattuito; copia del relativo contratto/ordine dovrà essere consegnato all'O.d.V. a richiesta al relativo verbale;
- nessun tipo di pagamento alla Pubblica Amministrazione può essere **effettuato** in danaro contante o in natura e gli assegni bancari o circolari eventualmente utilizzati per i pagamenti devono essere "non trasferibili";
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività di ciclo attivo devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità anche con riferimento a quanto stabilito nei punti precedenti;
- è fatto obbligo di informare tempestivamente l'O.d.V. di tutti i comportamenti

tenuti da addetti della P.A., che siano venuti a contatto con i destinatari del Modello 5T S.r.l., integranti fattispecie di reato;

- è necessario consentire all'O.d.V. l'accesso a tutta la documentazione inerente ciclo attivo e prevedere possibilità per il medesimo di chiedere informazioni integrative;
- è compito dell'O.d.V. richiedere l'aggiornamento e la diffusione presso la Società delle disposizioni dell'Autorità Anticorruzione;
- la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica deve essere comunicata all'O.d.V. anche solo a mezzo mail, mettendo a disposizione la documentazione a richiesta dell'O.d.V.;
- la 5T s.r.l. assicura ampia tutela al dipendente che effettua in buona fede la segnalazione di illeciti o irregolarità, attraverso la garanzia dell'anonimato nei limiti stabiliti dall'art. 54 bis d. lgs. 165/2001 e attraverso il divieto di ogni forma di discriminazione o ritorsione (si richiama il *Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi*, già pubblicato sul sito internet della Società);
- tutti i destinatari del Modello devono rispettare il Codice Etico;
- 5T srl in caso di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica è tenuta a sottoscrivere codici di comportamento-protocolli-intese allegate al contratto da eseguirsi.

7. Obblighi di informazione

L'area Amministrazione e Finanza, con periodicità semestrale, deve comunicare all'OdV l'elenco dei contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati di valore oltre la soglia di euro 100.000,00 (centomila) e se vengono riscontrate delle irrivalenze in termini di incassi.

Il Controllo di Gestione deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti irrivalenti afferenti le diverse attività attinenti al ciclo attivo anche per i lavori con la P.A. e con immediatezza circa le anomalie/deroghe riscontrate.

L'area Amministrazione e Finanza ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza:

- riguardo ogni deroga al ciclo attivo in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata;
- in merito alle azioni correttive esplesate una volta verificatosi l'evento.

Si rimanda ai Regolamenti ai sensi del PTTI cap. IV.2.2. e cap. V.2 già approvati.

P.03 Processo Finanziario – Tesoreria

1. Scopo

La creazione all'interno del Processo Finanziario- Tesoreria di un "sistema di controllo" ha lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in astratto)
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>Art. 24 -ter</i>	Delitti di criminalità organizzata (in astratto)
<i>Art. 25-bis. 1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
<i>art. 25 ter co. 1 lettera s-bis</i>	Corruzione tra privati

Con l'obiettivo di ridurre i rischi connessi a:

- registrazioni contabili mancanti di idonea documentazione;
- appropriazione indebita di fondi aziendali;
- iniziative politiche e di gestione finanziaria improprie;
- impiego di disponibilità liquide per finalità diverse da quelle della società;
- impiego di risorse economiche di provenienza illecita.

2. Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei fondi aziendali;
- impiego di disponibilità liquide;

- partecipazioni societarie.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.03.A01 - Flussi di cassa (o di tesoreria);
- Processo.03.A02 – Finanziamenti;
- Processo.03.A03 - Investimenti finanziari.

Si rimanda inoltre alla Procedura Tesoreria ISO (PRO 07), inerente alla gestione dei conti correnti bancari e dei contanti, ai pagamenti ed agli incassi percepiti dall'azienda, alla predisposizione del cash flow ed alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine.

4. Attività di Controllo

Il sistema di controllo si basa sulla:

- α) separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- β) tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- χ) esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- δ) esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- ε) esistenza di un flusso informativo sistematico;
- φ) effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;
- γ) tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Sul punto si richiamano integralmente le Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), Ciclo Attivo (PRO 05), Ciclo Passivo (PRO 06) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Tutte le attività prevedono un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi.

La Società pone particolare attenzione affinché nelle procedure riguardanti il processo finanziario, e nelle attività ad esso collegate, siano ben definite e controllate le

responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro del Controllo Specifico ai fini del D.Lgs. 231/01.

Processo.03.A01 - Flussi di cassa (o di tesoreria)

Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti/ Pagamenti tramite conto corrente/gestione carte di credito.

Si richiama integralmente la Procedura Tesoreria (PRO 07).

Tutte le attività indicate prevedono un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività. Tali procedure/processi costituiscono ulteriore elemento di controllo per monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Flussi di cassa contanti

Circa la gestione della cassa contanti, si rileva che:

- la giacenza di cassa non risulta superiore a 1.000,00 euro (in linea con le disposizioni della richiamata Procedura Tesoreria - PRO 13);
- in genere la consuetudine operativa porta a non superare euro 100,00 per le spese di pronta cassa (in linea con le disposizioni della richiamata Procedura Tesoreria - PRO 13).
- Ogni spesa di pronta cassa deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale, il quale visiona mensilmente lo storico della movimentazione di cassa (registrazioni entrate ed uscite di cassa);
- risulta presente la supervisione del Collegio Sindacale, incaricato della Revisione Legale dei conti.

Circa gli incassi, questi avvengono sempre attraverso il conto corrente della società, quindi nessun importo viene incassato dalla società in contanti.

Il controllo fisico periodico della cassa contanti viene effettuato da parte del Collegio Sindacale, organo deputato altresì alla valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuata sulla cassa con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili.

Non risultano libretti al portatore e nemmeno assegni.

Inoltre la rintracciabilità documentale e la separazione dei ruoli costituiscono

ulteriore elemento di controllo per monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Pagamento delle Fatture / Incasso dei proventi

Si rimanda alle Procedure Ciclo Attivo (PRO 05), Ciclo Passivo (PRO 06), Tesoreria (PRO 07).

Il Collegio Sindacale, organo deputato alla Revisione Legale, effettua i controlli circa la regolarità del processo finanziario.

Cash-Flow

Il Direttore Generale (supportato dall'area Amministrazione e Finanza) redige, con la supervisione del Presidente del CdA, il budget di cassa. Periodicamente tale budget di cassa viene monitorato con i dati consuntivi da parte del Direttore Generale e dell'area Controllo di Gestione.

Processo .03.A02 - Finanziamenti

Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine

Il Consiglio di Amministrazione definisce i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza attraverso il Budget annuale della società.

Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione e fermo restando la pianificazione aziendale.

Processo.03.A03 – Investimenti finanziari

Definizione dell'investimento finanziario

Il Consiglio di Amministrazione definisce (ove presenti) gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Autorizzazione all'investimento finanziario

Il Consiglio di Amministrazione autorizza gli investimenti finanziari a medio e lungo termine (ove presenti) attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici della Società.

6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Si rimanda a quanto precisato nel precedente paragrafo. Inoltre si richiama quanto indicato nel Codice Etico: *“La società non effettua pagamenti illeciti di alcun genere. I pagamenti leciti e debitamente autorizzati devono essere fatti sollecitamente e nelle corrette scadenze. 5T srl non effettua discriminazioni nei pagamenti, favorendo alcuni creditori rispetto ad altri”*.

7. Principi di comportamento

Nell’ambito dei suddetti comportamenti per i Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari a qualsiasi titolo;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare o ricevere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di associati in ATI che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) presentare dichiarazioni o documenti non veritieri nell'istruttoria di pratiche di istituti di credito;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) tenere procedure contabili non trasparenti da cui ricostruire l'impiego del danaro ricevuto a titolo di contributi e finanziamenti agevolati;
- l) consentire rapporti con la P.A. a figure di fatto, che devono essere abolite dall'attività aziendale.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società promuove attraverso concrete azioni ed iniziative la diffusione della

- cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto dell'attività e del compenso pattuito; copia del relativo contratto dovrà essere consegnato a richiesta all'O.d.V. ed allegato al relativo verbale;
 - nessun tipo di pagamento alla Pubblica Amministrazione può essere effettuato in danaro contante o in natura e gli assegni bancari o circolari eventualmente utilizzati per i pagamenti devono essere “non trasferibili”;
 - le dichiarazioni rese a banche, organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere disponibile apposito rendiconto;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità anche con riferimento a quanto stabilito al punto precedente;
 - è necessario consentire all'O.d.V. l'accesso a tutta la documentazione inerente agli acquisti di beni e servizi e prevedere possibilità per lo stesso di chiedere informazioni integrative;
 - è compito dell'O.d.V. richiedere l'aggiornamento e la diffusione presso la Società delle disposizioni dell'Autorità Anticorruzione;
 - la 5T s.r.l. assicura ampia tutela al dipendente che effettua in buona fede la segnalazione di illeciti o irregolarità, attraverso la garanzia dell'anonimato nei limiti stabiliti dall'art. 54 bis d. lgs. 165/2001 e attraverso il divieto di ogni forma di discriminazione o ritorsione (si richiama il *Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi*, già pubblicato sul sito internet della Società);
 - tutti i destinatari del Modello devono rispettare il Codice Etico.

8. Obblighi di informazione

L'area Amministrazione e Finanza deve comunicare all'OdV con immediatezza il verificarsi delle seguenti operazioni (e comunque darne evidenza nel report semestrale all'OdV):

- a) pagamenti in deroga all'iter operativo;
- b) pagamenti in contanti superiori alla soglia di 1.000,00 euro;

- c) eventuali deroghe adottate (ivi incluse le urgenze);
- d) irritalità ripetute nei controlli tra fatture passive e gli altri documenti (si rimanda a “*Pagamento delle Fatture*”).
- e) segnalazione di operazioni sospette in denaro non giustificate dalla normale operatività aziendale;
- f) flussi monetari e/o finanziari non standard (operazioni straordinarie e/o in deroga) realizzati nel periodo;
- g) irritalità, anche potenziali, circa:
 - i. acquisti per merci o servizi non ordinati/ricevuti;
 - ii. acquisti effettuati ma non registrati;
 - iii. operazioni di acquisto contabilizzate nell’esercizio non di competenza;
 - iv. fatture fornitori con prezzi errati o calcoli non corretti;
- h) le azioni correttive espletate una volta verificatosi l’evento.

P.04 Processo Amministrativo / Contabile

1. Scopo

La creazione all'interno del Processo Amministrativo/Contabile di un "sistema di controllo" ha lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi a

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>Art. 25-bis. 1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>art. 25 ter co. 1 lettera s-bis</i>	Corruzione tra privati
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria

Si rileva – per il tramite di voci di conto dedicate- il monitoraggio degli oneri per la sicurezza e ambientali, al fine di prevenire il rischio reato ex D.Lgs. 231/2001.

2. Campo d'applicazione

Riguarda le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi, in particolare, al sistema per:

- la redazione del Bilancio;
- il Controllo della gestione per la parte inerente al riscontro dei costi e ricavi nonché per la documentazione per il Consiglio di Amministrazione e la relativa verbalizzazione.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.04.A01– Contabilizzazione ed archiviazione;
- Processo.04.A02– Redazione del bilancio;
- Processo.04.A03– Redazione di altri documenti– Budget – Budget reporting/consuntivo

Tutte le attività risultano prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi.

La Società pone particolare attenzione affinché, nelle procedure riguardanti il processo amministrativo e nelle attività ad esso collegate, siano definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro di controllo specifico ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In merito nel Codice Etico si precisa: *“Gli iter operativi in ambito amministrativo e contabile, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice Etico.*

Gli amministratori, con particolare riferimento agli amministratori esecutivi e i dipendenti, collaboratori, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza degli iter operativi contabili e gestionali, che devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, di cui devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Coloro ai quali è affidato il compito:

- *di tenere le scritture contabili;*
- *di supportare e/o redigere il bilancio;*
- *archiviare la documentazione contabile;*
- *inoltrare la documentazione fiscale/contabile ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti;*

sono tenuti ad effettuare il proprio compito in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente gli iter operativi interni in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l'attività della società devono

risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Pertanto coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili sono tenuti ad adempiere al proprio ruolo in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. È vietato ogni comportamento atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione attribuite ai soci, agli organi sociali, alle autorità pubbliche di vigilanza, alle istituzioni od agli enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni, verso cui sono garantiti la massima collaborazione e trasparenza. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile.”

Pertanto risulta ben delineata la condotta ed il comportamento da seguire.

4. Attività di Controllo

L'area risulta monitorata. Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e nella rintracciabilità degli atti. In particolare si constata la presenza della supervisione del Presidente del CdA di 5T Srl, del Direttore Generale, dell'area Controllo di Gestione, del professionista che supporta fiscalmente e contabilmente la società e del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei conti.

Si rimanda a quanto già indicato nel Processo 01.A.06 – Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione.

Sul punto si richiamano integralmente le Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), Gestione Budget (PRO 04), Ciclo Attivo (PRO 05), Ciclo Passivo (PRO 06), Gestione della Documentazione (PRO 18) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Processo.04.A01– Contabilizzazione ed archiviazione

La Società adotta appositi iter operativi nell'ottica della separazione dei ruoli e nel monitoraggio anche dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre vengono utilizzati appositi applicativi software che non permettono manomissioni alle registrazioni

contabili.

Processo.04.A02– Redazione del bilancio

Circa la predisposizione del Bilancio, si rileva la presenza di un controllo interno a 5T Srl, per il tramite del Presidente del CdA e del Direttore Generale, ed esterno del professionista (consulente fiscale) che supporta la società nella redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali. In sintesi l'iter risulta il seguente:

- l'area Amministrazione e Finanza redige la bozza di Bilancio di Verifica (ante rettifiche) conforme alla normativa vigente nonché la bozza del Libro Cespiti;
- l'area Amministrazione e Finanza effettua i primi controlli sul bilancio di verifica e sulle principali voci nonché sul libro cespiti;
- il Direttore Generale con la supervisione del Presidente del CdA effettua i dovuti controlli e qualora rilevi delle integrazioni o variazioni queste vengono comunicate;
- l'area Amministrazione e Finanza, con il supporto del professionista esterno, rileva le scritture di fine esercizio e redige una preliminare bozza del Bilancio di Verifica comprensivo di calcolo imposte;
- il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

La Società, al fine di garantire il sistema di controllo basato sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e nella rintracciabilità degli atti, ha nominato il Collegio Sindacale al quale è stata affidata la Revisione Legale dei conti.

Processo.04.A03– Redazione di altri documenti – Budget – Budget reporting/consuntivo

Il Direttore Generale, con la supervisione del Presidente del CdA, verifica che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili e le proiezioni e chi ne effettua il controllo.

In merito al Budget, questo viene redatto dall'area Controllo di Gestione con la supervisione del Direttore Generale.

Il budget reporting (ossia il confronto tra budget e dato consuntivo) viene effettuato almeno trimestralmente sempre da parte dell'area Controllo di Gestione con la supervisione del Direttore Generale.

Periodicamente avviene un monitoraggio circa il fatturato ed i costi sostenuti, con una previsione dei flussi di cassa nonché il relativo consuntivo effettuato dall'area Controllo di Gestione con la supervisione del Direttore Generale e il supporto dell'Area Amministrazione e Finanza.

Per quanto qui non previsto, si rimanda alla Procedura Gestione Budget ISO (PRO 04).

6. Principi di comportamento

Nell'ambito della presente parte speciale è fatto sempre divieto in particolare di:

- non identificare le controparti finanziarie;
- annotare documenti ed effettuare pagamenti con fornitori non inerenti all'oggetto specifico del contratto con essi sottoscritto;
- tenere contatti con fornitori che svolgono attività estranee all'oggetto sociale di 5T srl;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi (sulla base di atto scritto);
- acquistare beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli (sia in eccesso sia in difetto);
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- liquidare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari ovvero polizze assicurative effettuate richiedendo danaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito;
- effettuare frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi inferiori al limite bancario di

registrazione;

- estinguere anticipatamente contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuate dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante;
- utilizzare conti intestati a amministratori, dipendenti, clienti o soci per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa, peggio ancora se riconducibili ad affari sociali;
- rilasciare garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non sia in qualche modo giustificato;
- effettuare operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri *off-shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della società o da altre circostanze.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre, oltre a quanto sopra previsto, che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;
- archiviare tutti i documenti contabili in entrata ed in uscita giustificativi di tutte le operazioni finanziarie, a prescindere dal mezzo di pagamento;
- non eseguire alcun movimento finanziario in assenza di previo documento contabile giustificativo;
- rispettare i precetti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- acquistare beni solo da rivenditori autorizzati.

Per quanto concerne il controllo della gestione dei flussi finanziari:

- rispettare i principi del Codice Etico riportati alla pag. 123 che precede;
- tenere foglio cassa contanti dettagliato e quadrato giornalmente;
- richiedere ed ottenere mensilmente estratto conto concernente i conti correnti dell'Ente;
- esibire a richiesta dell'O.d.V. i documenti contabili e fiscali richiesti;
- ove richiesto a campione dall'O.d.V., esibire i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempite nel mese oggetto della verifica;
- tenere apposito archivio contenente i documenti relativi alle prestazioni di consulenza e professionali anche occasionali (causale contabile, dettaglio della prestazione probante la consistenza della stessa, prova dell'avvenuto pagamento e della rispettiva modalità adottata);
- protocollare e archiviare ogni documento contabile;
- segnalare all'O.d.V. ogni anomalia insistente su qualunque documento contabile o sul comportamento di qualsiasi fornitore;

- predisporre sistemi di inserimento dati in prima nota di immediata lettura, attenendosi a voci riconducibili direttamente a quelle di bilancio;
- esibire a richiesta all'O.d.V. i libri contabili;
- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture*;
- per quanto riguarda poi l'impiego di eventuali cassette di sicurezza intestate alla Società, è fatto obbligo alla Società stessa di redigere l'inventario del loro contenuto; tale inventario deve essere mantenuto a cura della Direzione amministrativa e messo a disposizione degli organi di controllo per eventuali verifiche;
- adozione di adeguati e specifici programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio e/o ricettazione;
- adozione di tutte le misure antiriciclaggio prescritte dalla legge.

7. Obblighi di informazione

Attività della funzione amministrativa

Il Direttore Generale dovrà informare l'Organismo di Vigilanza semestralmente (e in caso di rilevanti variazioni attraverso uno specifico report) sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga all'iter operativo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, chi ha autorizzato l'operazione, ogni anomalia significativa riscontrata, nonché le azioni correttive espletate.

L'OdV dovrà audire almeno una volta l'anno il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati ex D.Lgs. 231/2001, nonché sue osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario; fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.Lgs. 231/2001.

P.05 Processo di Gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici

1. Scopo

La creazione- all'interno del processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico e dalla Unione Europea di fondi pubblici- di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa della società" ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari

In merito all'art. 25 bis (falsità in moneta) che potrebbe interessare l'attività IT connessa alle BIP CARD si rimanda alla apposita trattazione nel processo produttivo (ciclo attivo).

2. Campo d'applicazione

Sono contemplate tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- investimenti produttivi;
- innovazione tecnica e tecnologica;
- ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi;
- formazione del personale (tale attività segue l'iter del processo P.01 ciclo passivo al quale si rimanda).

La società 5T srl si occupa di progettare, sviluppare e realizzare servizi ITS, attività che presuppone anche la richiesta e la gestione di finanziamenti, contributi o per lo meno di partecipazione a gare e bandi indetti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o dalla Unione Europea. Conseguentemente anche tale processo risulta monitorato attraverso l'istituzione della consueta contabilità per commessa per gli eventuali

finanziamenti pubblici / bandi partecipati (si richiama quanto indicato nel processo produttivo (ciclo attivo). Inoltre la società ha predisposto apposite procedure per l'acquisizione degli ordini (si rimanda alla Procedura Controllo di Gestione ISO – PRO 03 – ed alla Procedura Ciclo Attivo ISO – PRO 05).

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.05.A01 - Istruttoria;
- Processo.05.A02 - Autorizzazione;
- Processo.05.A03 - Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie – aggiudicazione del bando e/o della gara;
- Processo.05.A04 - Sviluppo del progetto;
- Processo.05.A05 – Verifica preliminare e Rendicontazione.

4. Attività di Controllo

In merito ai controlli occorre rilevare che:

- le attività legate ai bandi di gara o alla richiesta di finanziamento prevedono appositi collaudi al termine dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori l'inerenza/congruità dei costi è controllata costantemente già a monte attraverso l'iter di autorizzazione alle spese di commessa (RDA o Determina);
- le attività sono monitorate da budget-reporting;
- Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e nella rintracciabilità degli atti.

Sul punto si richiamano integralmente le Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), Controllo Gestione (PRO 03), Tesoreria (PRO 07), Gestione della Documentazione (PRO 18), e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Conseguentemente l'area risulta monitorata e non risulta possibile che ci sia un utilizzo non idoneo dei fondi.

Processo.05.A01 - Istruttoria

Il Consiglio di Amministrazione, e/o la funzione preposta, definisce la politica

finanziaria della società. A seguito di tale politica, il Direttore Generale, con la supervisione del Presidente del CdA, e supportato dalle aree aziendali preposte si occuperà di:

- valutare la richiesta di offerta e avviamento del preventivo (ossia di partecipare al bando di gara o alla richiesta per il finanziamento);
- analizzare e valutare la fattibilità, con il supporto del responsabile di commessa e dell'area commerciale.

Processo.05.A02 - Autorizzazione

Il responsabile di commessa, supportato dall'area commerciale, deve preparare la specifica tecnica ed economica del sistema o servizio.

La specifica è verificata dal Direttore Generale, con la supervisione del Presidente del CdA. Qualora risulti conforme viene validata dallo stesso Direttore Generale.

Il documento di offerta/partecipazione al finanziamento o al bando è preparato dal responsabile di commessa, supportato dall'area commerciale, sulla base della specifica tecnica ed economica.

Processo.05.A03 - Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie - aggiudicazione del Bando e/o della gara

Il Consiglio di Amministrazione, e/o la funzione preposta, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla sua concessione, avvia l'investimento o la spesa entro i termini previsti ed eventualmente, qualora contemplato dal "bando", rinuncia alla domanda presentata su altra fonte di finanziamento agevolata.

Processo.05.A04 - Sviluppo del progetto

Le fasi dello sviluppo del progetto saranno vincolate in base a quanto richiesto dal "bando" nonché alle procedure interne di 5T Srl in tema di "commesse".

Processo.05.A05 - Verifica preliminare e Rendicontazione

Il referente del progetto (ossia il responsabile della commessa), attraverso l'ausilio di tutti i collaboratori, deve predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando, fermo restando che occorrerà valutare le seguenti fasi:

- elenco prezzi/analisi dei prezzi (ovvero raffronto delle risorse a disposizione

rispetto agli oneri da sostenere);

- verifica;
- riesame;
- validazione.

5. Principi di comportamento

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari a qualsiasi titolo;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) non tenere procedure contabili trasparenti da cui ricostruire l'impiego del danaro ricevuto a titolo di contributi e finanziamenti agevolati;
- h) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte contrattuale, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la P.A.;
- i) farsi rappresentare, nei rapporti con la P.A., da un consulente o da un altro soggetto apparentemente terzo, che ha invece rapporti parentali con la controparte pubblica;
- l) consentire rapporti con la P.A. a figure di fatto, che devono essere abolite dall'attività aziendale;
- m) anticipare contenuti di offerte relative a procedure ad evidenza pubblica.

Si rimanda alla procedura di Gestione della Conformità Normativa ISO (PRO 20).

6. Obblighi di informazione

Attività della funzione preposta al procedimento

Il Direttore Generale deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report in merito a ogni deroga all'iter operativo sopra descritto decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, le azioni correttive e ogni anomalia significativa riscontrata per la gestione degli investimenti e delle spese realizzati con Fondi Pubblici.

P.06 Processo di Gestione dei Sistemi Informativi/Informatici

1. Scopo

La creazione, all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di "sistemi di controllo con lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della Società ai fini del D.Lgs. 231/01", riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>art. 25 undecies</i>	Reati ambientali
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet)

In merito all'art. 25 bis (falsità in moneta) che potrebbe interessare l'attività IT connessa alle BIP CARD si rimanda alla apposita trattazione nel processo produttivo (ciclo attivo).

L'obiettivo è quello di ridurre il rischio che le procedure per la salvaguardia, l'accesso, l'elaborazione e l'utilizzo di programmi software siano manomesse, consentendo altresì la corretta gestione dei dati elaborati; più in particolare, che le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, utilizzando collegamenti telematici, in termini di informazioni e dati contabili e fiscali, siano garantite da alterazioni atte a far risultare:

- inesistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ed appalti pubblici;

- documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti;
- dati fiscali e previdenziali falsi.

Ulteriore obiettivo è quello di ridurre il rischio che le attrezzature hardware e software dell'organizzazione siano utilizzate in modo illegittimo anche al fine di commettere reati di criminalità informatica.

2. Campo d'applicazione

Il campo di applicazione è esteso a tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali, che per la loro natura hanno influenza sui rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

Operativamente, per i delitti informatici non sono individuabili delle aree o delle funzioni maggiormente a rischio di commissione degli stessi. In altri termini tali reati potrebbero essere commessi da chiunque operi con mezzi informatici per conto della Società. In ultimo, nella maggior parte dei casi, tali reati sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore. Ne consegue che "la vigilanza" deve essere estesa a tutti coloro che operano con mezzi informatici e telematici per conto di 5T Srl. In particolare risultano maggiormente esposte le seguenti attività:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze informatiche;
- gestione dei servizi ITS per i quali si rimanda al processo produttivo (ciclo attivo).

3. Descrizione delle attività

Tutte le attività risultano prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi.

I dati sensibili (ove presenti) e analisi dei costi sono gestiti da un sistema chiuso.

I controlli sull'area informatica vengono espletati dall'amministratore di sistema (appartenente all'area Infrastrutture IT).

La Società ha predisposto apposito "*Regolamento interno sulla sicurezza informatica*" a supporto dei propri dipendenti e collaboratori.

Sul punto si richiamano integralmente le Procedure ISO di Gestione dei Servizi IT (PRO 19) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

4. Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sulla esperienza di soggetti interni che monitorano il sistema informatico.

L'Amministratore di Sistema risponde al Direttore Generale e/o al Vertice Aziendale e risulta avere le seguenti funzioni e responsabilità:

- amministrazione della rete dei server aziendali;
- gestione degli accessi alla rete aziendale tramite un sistema di username e password;
- gestione degli account di posta elettronica e degli accessi a internet;
- gestione dei programmi di protezione antivirus;
- gestione di procedure di back up dei dati;
- amministrazione dei pacchetti software applicativi;
- supporto alla risoluzione di problemi degli utenti;
- manutenzione hardware;
- manutenzione del sistema operativo e degli applicativi;
- custodia dei certificati e delle licenze .
- In merito alle licenze dei software viene affidato il loro monitoraggio all'Area Infrastrutture IT;
- l'inventariazione dell'hardware viene espletato dall'Area Infrastrutture IT;

Inoltre si rileva che:

- il locale in cui sono custoditi gli hardware risulta provvisto di allarme e di controllo degli accessi;
- il server è dotato di sistemi UPS;
- il sistema antivirus risulta aggiornato;

- non risultano documenti sensibili, e qualora esistessero, questi verrebbero gestiti in cartelle private e sarebbero accessibili solo dai client dell'amministrazione;

Circa il reato “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”: esiste una manutenzione ordinaria periodica dell'hardware e del software su tutti i dispositivi, al fine di prevenire incidenti o violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Circa il reato “*Delitti contro la personalità individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet)*” esso non risulta tra i rischi reato che la società potrebbe compiere anche alla luce delle procedure interne adottate per limitare l'utilizzo non idoneo degli strumenti hardware e software della società. Analogamente il reato ex art 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 riconducibile a: “riduzione in schiavitù o servitù”, “tratta illecita di persone”, “acquisto e alienazione di schiavi”, “prostituzione minorile” non risulta tra i rischi reato.

Circa la gestione delle buste paghe, della contabilità e di altri servizi amministrativi, si rileva che i rischi reato ex artt. 24 bis e 25 novies D.Lgs. 231/2001 risultano monitorati.

Circa i principali servizi ITS forniti dalla società si rimanda al processo produttivo (ciclo attivo).

Nella seguente tabella vengono individuati i rischi reato con le relative modalità di commissione e prevenzione.

Rischi reato indicati nell'art. 24 bis ex D.Lgs. 231/2001	Modalità di commissione	Modalità di prevenzione
<i>Art. 491-bis cod.pen - Falsità in documenti informatici</i>	Realizzazione di un documento contenente informazioni non corrispondenti al vero o realizzato da utente differente dal firmatario indicato. Sono casi estremamente difficili da prevenire in quanto lo strumento informatico trova la stessa applicazione sia nella gestione di dati corretti che in	La modalità di prevenzione di questo reato avviene attraverso il monitoraggio del file system dei server – soprattutto – ma anche – ove è possibile – dei terminali, al fine di

	quelli falsi	<p>poter individuare il reale utente della rete che crea / modifica / stampa il documento.</p> <p>Per la prevenzione di questo reato è importante dare continuità ad attività di formazione in cui vengano spiegate le conseguenze derivanti dal reato.</p> <p>La rete è ben strutturata e permette di individuare l'utente che ha gestito un documento.</p>
Art. 615-ter cod. pen.- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<p>Il delitto potrebbe essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa. Tipici, nella commissione di questo reato, sono gli accessi ad un sistema informatico di un precedente datore di lavoro, per acquisire dati e sfruttarli nell'interesse del nuovo datore di lavoro.</p>	<p>Monitoraggio delle connessioni attraverso la raccolta e storicizzazione dei files di log dei firewall posti a garantire la sicurezza della rete informatica. Attività che è stata delegata dall'ente a società esterna.</p> <p>La rete è ben strutturata e permette di individuare l'utente che ha gestito una connessione</p>
Art. 615-quater cod. pen. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	<p>Molto diffuso è il caso di un soggetto A che passando da un'azienda X ad un'azienda Y continui ad accedere ai dati della società X attraverso gli strumenti della società Y e</p>	<p>Monitoraggio dei contenuti delle memorie di massa attraverso programmi antivirus / antispyware che</p>

	<p>tragga vantaggio per se e per l'azienda Y dai dati acquisiti dal sistema informativo della società X</p>	<p>permettano di individuare presenza di files maligni anche in forma installativa. La rete è ben strutturata e dotata di opportuni programmi che garantiscono un livello di log adeguato e funzionale.</p>
<p>Art. 615-quinquies cod. pen. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Tale reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società</p>	<p>Monitoraggio dei contenuti delle memorie di massa attraverso programmi antivirus / antispyware che permettano di individuare presenza di files maligni anche in forma installativa.</p>
<p>Art. 617-quater cod. pen. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.</p> <p>Altra modalità attraverso cui è possibile compiere il reato è quello di intercettare una comunicazione informatica (tra cui sono comprese anche quelle tra apparati mobili) da cui acquisire dati utili ad attività vantaggiose per l'ente da cui si dipende</p>	<p>Il reato è possibile tecnicamente a seguito di un accesso abusivo. La specificità tecnica e la necessità di elevate conoscenze, unite alle strumentazioni attive per il monitoraggio della rete (antivirus) e della protezione (firewall) garantiscono un ottimo livello di prevenzione.</p>
<p>Art. 617-quinquies cod. pen. - Installazione di apparecchiature atte ad</p>	<p>Un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale</p>	<p>Il reato ha una bassa specificità tecnica, inoltre risulta</p>

<p><i>intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p>	<p>controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione. Tipico il caso di un ex-dipendente che si reca presso la precedente società datrice di lavoro ed avvicina ex-colleghi con qualsivoglia scusa al fine di poter installare uno strumento di intercettazione da cui trarre dati da utilizzarsi a vantaggio dell'attuale datore di lavoro</p>	<p>presente nella rete fissa e per i server un sistema di controllo degli accessi. Inoltre la rete è ben strutturata e gestita.</p>
<p><i>Art. 635-bis cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i></p>	<p>Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".</p>	<p>Come per la falsificazione di dati digitali la prevenzione può essere attuata solo con il monitoraggio del file system delle memorie di massa a disposizione degli strumenti informatici. La rete ben strutturata e monitorabile permette di individuare gli utenti che hanno gestito uno specifico file.</p>
<p><i>Art. 635-ter cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i></p>	<p>Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere o alterare documenti informatici provenienti dall'ente pubblico</p>	<p>Come per il reato precedente la prevenzione può essere attuata solo con il monitoraggio del file system delle memorie di massa a disposizione degli strumenti informatici. La rete ben</p>

		strutturata e monitorabile permette di individuare gli utenti che hanno gestito uno specifico file.
<i>Art. 635-quater cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	La commissione del reato richiede specifiche competenze tecniche e l'esecuzione di un accesso abusivo al sistema informatico per poter essere messo a compimento	Il monitoraggio messo a punto attraverso i firewall garantisce la valutazione di accessi abusivi volti al danneggiamento di dati su sistemi di terzi. Inoltre la rete è ben strutturata e gestita
<i>Art. 635-quinquies cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>	La commissione del reato richiede specifiche competenze tecniche e l'esecuzione di un accesso abusivo al sistema informatico per poter essere messo a compimento	Il monitoraggio messo a punto attraverso i firewall garantisce la valutazione di accessi abusivi volti al danneggiamento di dati su sistemi di terzi. Inoltre la rete è ben strutturata e gestita
<i>Art.640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>	Tale reato è un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.	Non applicabile

5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni – Principi di comportamento

Il presente Processo/Protocollo vieta agli amministratori, dirigenti e dipendenti della società di:

- porre in essere comportamenti tali da rientrare nella fattispecie di reato di cui all'art. 24bis del D.Lgs. n. 231/2001;

- violare i principi previsti nella presente Parte.

La presente Parte Speciale comporta l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale;
- garantire il rispetto del Codice Etico e, in generale, della documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento contemplati nella presente Parte;
- ispirarsi a principi di massima correttezza e trasparenza per la gestione e l'utilizzo dei dati e strumenti informatici;
- individuare un Amministratore di sistema responsabile delle chiavi di accesso /password al sistema: tale soggetto deve censire e tenere evidenza documentale dei terminali, programmi, password consegnate in ogni postazione e per ogni utente;
- catalogare tutte le macchine presenti evidenziando il software caricato, indicando l'eventuale data di scadenza delle singole licenze e permettendo all'O.d.V. — su richiesta — la verifica della corrispondenza tra i programmi dichiarati, quelli effettivamente caricati su PC e le rispettive licenze;

Ne consegue che dovranno essere rispettati i seguenti principi generali:

- garantire la protezione del patrimonio informatico;
- assicurare il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche;
- disporre di evidenze che documentino l'efficacia dei controlli implementati.

In particolare i destinatari del presente Modello dovranno osservare i seguenti principi generali:

- non utilizzare strumenti elettronici, in particolare apparati di comunicazione collegati alla rete aziendale sia essa telefonica o informatica, se non preventivamente autorizzati dalla società;
- non introdursi in sistemi informatici o telematici ai quali non sono autorizzati ad accedere, in particolare se l'indebita intromissione o permanenza riguarda sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- non utilizzare o mettere a disposizione abusivamente codici di accesso (ossia password) o altri mezzi (a titolo d'esempio: badge) i quali consentono di accedere, in modo logico o fisico, a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;

- non permettere o agevolare un indebito accesso ai predetti sistemi;
- non porre in essere azioni che possano danneggiare sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi programmi o dati altrui);
- non modificare o cancellare abusivamente programmi informatici;
- non impedire, turbare o alterare il funzionamento del sistema informatico o telematico, nonché intervenire senza diritto sui dati ad esso pertinenti;
- effettuare il backup del computer in dotazione secondo la periodicità prevista dall'Amministratore di Sistema sui diversi supporti a rotazione mediante copia;
- l'Amministratore di sistema deve catalogare ogni postazione informatica ed individuare le persone fisiche che hanno titolo all'utilizzo delle stesse, con relativo verbale di consegna del terminale;
- dotare ogni postazione informatica di una password personalizzata abbinata allo *username* dell'utente, diversificata per ogni postazione e nota solo all'utilizzatore individuato (con obbligo di trasmissione all'Amministratore del Sistema informatico per consentire l'accesso ai computer aziendali in caso di necessità);
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di *stand-by* protetti da password abbinata allo *username* dell'utente, al fine di evitare l'utilizzo indebito del terminale in caso di allontanamento temporaneo dell'utente titolare (5 minuti).
- non accedere a siti o sistemi informatici non strettamente collegati con l'attività della Società;
- non acquistare, installare e gestire software e strumenti informatici finalizzati all'intercettazione di qualsiasi comunicazione o flusso di dati ovvero atti a falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti;
- prevedere la formazione di ogni addetto all'utilizzo dei p.c. per la specifica funzione aziendale e conoscenza dei reati sensibili della sezione;
- non divulgare a qualsiasi titolo di file contenuti nei computer aziendali ed inerenti l'esercizio dell'attività;
- non predisporre programmi che consentano l'intercettazione di mail o dati contenuti nelle mail personali dei dipendenti;
- non acquistare o utilizzare qualsiasi apparato per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellitare, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- prevedere password o autorizzazioni per l'installazione, l'estrazione e l'importazione di dati da dispositivi esterni e chiavi usb;
- comunicare la password a soggetti esterni alla compagine societaria, per accesso occasionale alla rete wifi aziendale, solo previa identificazione e registrazione di data e ora dell'accesso.

In merito al diritto d'autore

Si riscontra che 5T Srl si impegna ad impedire l'installazione di programmi non autorizzati ovvero da parte di utenti non autorizzati. Nell'ottica di tutela del diritto d'autore e in linea con la policy aziendale risultano limiti alla navigazione internet (anche in base ai flussi quantitativi di kbyte scaricati) con uso di proxy, firewall e accesso siti web.

Nella seguente tabella vengono individuati i rischi reato con le relative modalità di commissione e prevenzione.

Rischi reato indicati nell'art. 25 novies ex D.Lgs. 231/2001	Modalità di commissione	Modalità di prevenzione
<i>Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 Legge sul diritto d'autore - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	<p>Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.</p> <p>Ovvero per alcuni servizi ITS venissero utilizzati dei programmi non autorizzati dalla società</p>	<p>Il costante controllo dei software installati nei pc in uso e il controllo delle licenze costituiscono elementi essenziali per il monitoraggio.</p> <p>La navigazione in internet, con uso di proxy, firewall, filtri di accesso siti web e i limiti posti per i download costituiscono ulteriore monitoraggio presente in società.</p>
<i>Art. 171 bis Legge sul diritto d'Autore. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	<p>Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale</p>	<p>Il costante controllo dei software installati nei pc in uso e il controllo delle licenze costituiscono elementi essenziali per il monitoraggio.</p> <p>La navigazione in internet, con uso di proxy, firewall, filtri</p>

		di accesso siti web e i limiti posti per i download costituiscono ulteriore monitoraggio presente in società.
--	--	---

6. Obblighi di informazione

Attività della funzione preposta ai sistemi informativi

L'Amministratore di Sistema dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software;
- controlli e verifiche periodiche sull'efficienza del sistema;
- evidenze su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione;
- potenziali anomalie che possono determinare la lesione del diritto d'autore.

L'Amministratore di Sistema ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga agli iter operativi decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata nonché le azioni correttive intraprese.

Sempre l'Amministratore di Sistema dovrà:

- comunicare con immediatezza il potenziale mancato rispetto della privacy;
- redigere almeno semestralmente apposito report circa la policy aziendale;
- redigere almeno annualmente apposito elenco dei programmi informatici della società comunicando altresì con immediatezza potenziali usi non idonei.

P.07 Processo di Gestione delle Risorse Umane

1. Scopo

La creazione, all'interno del processo di gestione delle risorse umane, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in astratto)
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>Art. 24-bis)</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
<i>art. 25 duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<i>art. 25 ter co. 1 lettera s-bis</i>	Corruzione tra privati

2. Campo d'applicazione

Il campo di applicazione riguarda:

- le attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente;
- le attività svolte dalle società esterne (personale non dipendente da 5T Srl che ha accesso presso i locali della società, a titolo di esempio gli interinali).

3. Descrizione delle attività

Si rileva la presenza di un "Regolamento di ricerca e selezione del personale" che

formalizza le linee guida di condotta che 5T Srl già adotta ed è disponibile sul sito internet di 5T Srl.

A tale documento si affianca quanto previsto dal Codice Etico, in particolare:

“Dipendenti e ambiente di lavoro

5T srl si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

E’ richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e reputazione di ciascuno.

Inoltre al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la società è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partner, la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, attraverso la predisposizione di specifiche clausole risolutive del contratto che prevedono il rispetto del Codice Etico adottato da 5T srl.

Ogni dipendente, che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possono favorire la lesione della incolumità personale come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai vertici della società.

Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti da 5T srl, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati. La società evita favoritismi e agevolazioni, adottando procedure di selezione trasparenti.

Assunzione

L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. Al personale è garantito un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. 5T srl si impegna a promuovere e a

tutelare le condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Doveri del personale

Il personale, ivi inclusi membri del consiglio di amministrazione, si impegna:

- a rispettare gli obblighi previsti nel Codice Etico;*
- ad attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge, ivi incluso quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede;*
- a non effettuare pratiche di corruzione, di ricettazione, di riciclaggio.”*

4. Attività di Controllo

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo tra i soggetti chiave nei processi decisionali e di controllo.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Formazione (PRO 09), di Gestione Risorse Umane ISO (PRO 10), di Riesame Direzionale (PRO 01) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

5. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Il Direttore Generale, sentiti i responsabili d'area, valuta preliminarmente l'esigenza di nuove risorse umane, indicando le competenze necessarie per le specifiche mansioni.

Il Direttore Generale ha il compito di stipulare, gestire, recedere e risolvere il contratto di lavoro del personale dipendente (con esclusione del personale dirigente) determinandone mansioni e retribuzioni ed impartendo le relative direttive.

Assunzioni (tematica lavoratore straniero)

L'assunzione di personale esterno è descritta nel “Regolamento di ricerca e selezione del Personale” che si richiama e che è liberamente consultabile sul sito internet di 5T Srl.

Occorre inoltre precisare che il candidato dovrà comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero:

- in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, se previsto dal bando,

- in possesso del permesso o carta di soggiorno regolare. Questi ultimi dovranno essere documentati presentando idonea certificazione, al fine di prevenire il rischio reato ex art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001.

La policy aziendale di 5T Srl prevede che le assunzioni possono avvenire nei casi previsti dalla normativa vigente ed in base alle esigenze della società.

La società deve tra l'altro fare ricorso ad un avviso di selezione adeguatamente pubblicizzato.

Per le assunzioni tramite Centro per l'Impiego si applicheranno le disposizioni vigenti al momento delle assunzioni medesime.

La costituzione dei rapporti di lavoro sarà comunque subordinata alla specifica normativa in materia vigente all'atto della stipula dei relativi contratti individuali.

In caso di assunzione di un Lavoratore Straniero, la società 5T srl seguirà quanto previsto dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione, verificando che il candidato possieda tutti i requisiti previsti.

Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

In relazione al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603bis del Codice Penale*, di recente introdotto tra i reati presupposto previsti dal Decreto (dalla L. 29/10/2016 n. 199, con decorrenza dal 06/11/2016), si precisa che la società non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), in conformità alle altre disposizioni normative. Qualora ci si rivolga a dette Agenzie nel caso di lavoratori interinali, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, l'organizzazione chiederà all'Agenzia somministratrice evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente. Per la particolare attività svolta da 5T Srl e gli iter operativi in essere nella società tale reato appare non commissibile.

In ogni caso, la Società osserva quanto normativamente previsto in materia di:

- retribuzioni (sulla base dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie;
- norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative.

Avanzamenti di carriera e retribuzioni

In 5T Srl gli iter operativi per la progressione verticale finalizzati al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore sono disciplinati dalle disposizioni del vigente CCNL di categoria.

Le retribuzioni sono commisurate all'attività svolta e secondo il CCNL di categoria.

Operativamente la fase di redazione del "cedolino" è affidata ad un Consulente del Lavoro esterno che segue apposito iter operativo:

- la Segreteria di Direzione ad inizio mese (per il mese precedente) effettua i controlli in merito alla corrispondenza tra:
 - o le presenze, gli straordinari, le assenze e le eventuali malattie e ferie con i documenti giustificativi;
 - o le note spese da liquidare ai dipendenti con i documenti giustificativi;
- a seguito dell'esito positivo del controllo la Segreteria di Direzione inoltra la documentazione al Consulente del Lavoro;
- il Consulente del Lavoro predispone, a seguito di ulteriori controlli, la busta paga;
- sempre il Consulente del Lavoro inoltra via mail al diretto interessato il proprio cedolino paga, al quale il dipendente potrà accedere con apposita password.

Conseguentemente, grazie a tali controlli, non risulta possibile:

- il pagamento di somme non autorizzate o non dovute;
- il pagamento di rimborsi spese non autorizzati/privi di documenti giustificativi.

Detto iter vieta il pagamento in contanti delle retribuzioni.

La società 5T srl richiede:

- un controllo dell'utilizzo delle carte di credito aziendali per la gestione delle trasferte;
- un controllo delle forme e dei valori delle concessioni e del rimborso degli anticipi per trasferte.

In ultimo occorre tener presente l'ulteriore controllo effettuato da parte del Collegio Sindacale, organo deputato alla Revisione Legale dei Conti.

Conseguentemente l'area risulta presidiata.

Lavoratori non dipendenti di 5T Srl ma che accedono ai cantieri/locali di 5T Srl

Cantieri

I lavoratori che accedono ai cantieri di 5T Srl dovranno essere muniti di idonea documentazione. Operativamente la 5T Srl per le società/imprese esterne che accedono ai propri cantieri prevede in capo al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza del cantiere e/o al RSPP:

- il controllo, al momento dell'ingresso presso il cantiere, del soggetto terzo;
- il controllo del POS (quando necessario) e DURC in corso di validità; allegato al POS il fornitore compila i moduli C100 e C102 Cooperazione e Coordinamento in cui indica le persone che possono accedere al cantiere
- copia dell'estratto del Libro Unico per gli addetti operanti nell'attività o copia della Comunicazione obbligatoria di assunzione degli stessi;
- richiesta della copia del libro unico della ditta del personale distaccato che evidenzia l'assunzione dell'addetto che ha accesso ai cantieri di 5T Srl.

Sede

I lavoratori che accedono alla sede di 5T Srl dovranno essere muniti di idonea documentazione. Operativamente la società 5T Srl per i soggetti terzi che accedono alla propria sede prevede:

- al momento dell'accesso nell'atrio: l'identificazione e la qualifica del soggetto esterno da parte del personale della reception generale, che chiederà conferma per l'accesso alla segreteria della società;
- ottenuta questa prima autorizzazione il soggetto esterno potrà dirigersi presso i locali di 5T Srl siti al secondo piano;
- giunti al Piano, il soggetto esterno dovrà identificarsi con il personale della segreteria presente all'ingresso. In questa fase verrà tra l'altro richiesto il nominativo della persona di 5T Srl che aveva richiesto l'appuntamento/intervento.
- Fino a quando il referente di 5T Srl non giunge nei locali della segreteria il soggetto esterno permarrà nel salottino d'ingresso, senza quindi poter accedere agli altri locali della società. In alternativa il personale della Segreteria Generale accompagna il soggetto esterno direttamente al referente di 5T Srl con il quale ha l'appuntamento.

Tali precauzioni sono atte ad evitare l'ingresso di soggetti non autorizzati.

Formazione

5T Srl organizza le attività di formazione delle risorse umane aziendali attraverso metodiche di formazione strutturata e di affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi che regolano lo svolgimento delle attività, dei criteri legittimi di utilizzo della strumentazione hardware e software, delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro e delle prescrizioni ambientali applicabili all'attività dell'organizzazione.

Informazione e formazione per l'applicazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente del CdA e con il Direttore Generale, deve dare ampia diffusione del D.Lgs. 231/2001 a tutti i collaboratori della società, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dalla società (Organismo di vigilanza; Modello ex D.Lgs. 231/2001).

Il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente del CdA e con il Direttore Generale, deve perciò prevedere l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale sulle tematiche dell'etica, della sicurezza e dell'ambiente e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dalla Società.

6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte

Il pagamento delle retribuzioni segue il medesimo iter rilevato nel presente Modello al P.03 Processo Finanziario – Tesoreria, fermo restando che non può avvenire in contanti. I pagamenti degli stipendi attraverso l'utilizzo del conto corrente aziendale sono gestiti dal Presidente del CdA e/o dal Direttore Generale con il supporto operativo dell'Area Amministrazione e Finanza.

7. Obblighi di informazione

Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane

L'Area Amministrazione e Finanza, nel rispetto della normativa sulla privacy, informa l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno

semestrale, attraverso uno specifico report, sulle irritalità riscontrate e con immediatezza sulle operazioni avvenute in deroga a:

- l'iter operativo utilizzato per il pagamento delle trasferte, note spese, stipendi;
- l'iter operativo per l'utilizzo delle carte di credito aziendali;

Il Direttore Generale dovrà informare l'OdV con tempestività sulle anomalie all'iter operativo utilizzato per le assunzioni.

In merito all'accesso ai cantieri di 5T Srl il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con immediatezza le deroghe e comunque almeno semestralmente le irritalità circa l'iter operativo utilizzato.

In merito all'accesso alla sede di 5T Srl la Segreteria di Direzione e Presidenza dovrà comunicare con immediatezza e comunque almeno semestralmente irritalità circa l'iter operativo utilizzato.

P.08 Procedura di Omaggistica, Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazione

1. Scopo

La creazione all'interno del Processo di omaggistica, spese di rappresentanza e sponsorizzazione di "sistemi di controllo" con lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società a ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla corruzione.

La gestione della omaggistica /spese di rappresentanza e sponsorizzazioni potrebbe comportare, se utilizzata in maniera anomala, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori, nonché anche a soggetti non P.A. (corruzione privata) per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali.

In merito il Codice Etico della società precisa:

“Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest’ultime, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall’attività della società.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a 5T srl.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare il Direttore Generale.”

Contestualmente la società ha posto particolare attenzione riguardo i rapporti con i soggetti appartenenti alla P.A.. In particolare nel Codice Etico si evidenzia:

“Rapporti con le Autorità Amministrative e Giudiziarie

Integrità e indipendenza nei rapporti

I rapporti e le trattative d'affari con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, gli enti pubblici, gli enti locali, le autorità pubbliche di vigilanza, i pubblici dipendenti,

i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili, e, in ogni caso, con gli interlocutori istituzionali, sia italiani che esteri, sono condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, veridicità e verificabilità delle informazioni fornite e/o assunte.

E' assolutamente vietato promettere, offrire o consegnare alle suddette figure, direttamente o indirettamente, denaro, beni o qualsiasi altra utilità, così come ricercare o instaurare nei loro confronti relazioni personali di favore, influenza o ingerenza.

E' fatto, più in generale, divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo nelle libere e autonome decisioni dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio o, in ogni caso, dei pubblici dipendenti.

I rapporti intercorrenti tra 5T srl e l'autorità giudiziaria, le autorità di vigilanza, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia titolare di poteri ispettivi e/o investigativi sono improntati a principi di leale collaborazione, correttezza, trasparenza e completezza, veridicità e verificabilità delle informazioni fornite.

I Destinatari del presente Codice Etico non devono ostacolare in alcun modo, anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute, l'esercizio delle funzioni delle suddette Autorità e la corretta amministrazione della giustizia.”

Conseguentemente la società ha posto particolare attenzione in materia di omaggiistica e regalie nonché nei rapporti con i soggetti appartenenti alla P.A. al fine di evitare il compimento di reati ex D.Lgs. 231/2001.

2. Campo d'applicazione

Attività relative agli acquisti di omaggi ed in genere alle spese di rappresentanza e di sponsorizzazione.

3. Descrizione delle attività

Le spese di rappresentanza sono riconducibili principalmente ai pranzi di lavoro o caffè di lavoro offerti da 5T Srl; tale fattispecie permette di constatare che:

- fanno riferimento a spese di piccole entità e comunque rintracciabili;
- non risultano previste altre spese di rappresentanza significative.

Le sponsorizzazioni, ove presenti, sono sporadiche e per modici importi. Inoltre per tali spese è presente la rintracciabilità documentale del pagamento.

Gli omaggi sono vietati.

Ciò premesso gli adempimenti per l'omaggistica/rappresentanza e le sponsorizzazioni sono riepilogati nei sottocapitoli:

- Processo.08.A01 – Omaggistica/rappresentanza
- Processo.08.A02 – Sponsorizzazione

Risulta presente un sistema d'autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi, come peraltro già evidenziato per la procedura approvvigionamenti.

4. Attività di Controllo

Il sistema di controllo si basa sui controlli previsti per il ciclo finanziario e ciclo passivo con i documenti giustificativi. Inoltre la soglia massima di spesa risulta stabilita da consuetudine e secondo criteri di ragionevolezza.

In particolare per le spese di rappresentanza e omaggistica gli elementi specifici di controllo sono tra l'altro:

- esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifica soglia di spesa basata sul criterio di ragionevolezza;
- esistenza di un elenco delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggio (qualora venisse stabilita tale spesa);
- rintracciabilità anche documentale in ogni fase del processo.

In merito alle spese di rappresentanza, tali spese devono essere considerate, qualora superino singolarmente la soglia di euro 200,00, quale deroga e come tali segnalate all'OdV da parte del Direttore Generale.

In merito alle sponsorizzazioni gli elementi di controllo sono:

- definizione e formale diffusione di una politica aziendale per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione. Tale politica aziendale deve tener conto degli ambiti sociali, culturali e sportivi della iniziativa;
- esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo.

Circa la sponsorizzazione l'iter è analogo a quello del ciclo passivo.

Al riguardo la policy aziendale prevede secondo consuetudine che il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a 5T Srl.

Inoltre la policy aziendale di 5T Srl prevede da consuetudine che non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01) e di Ciclo Passivo (PRO 06).

Processo.08.A 01 – Omaggistica e spese di rappresentanza

Si evidenzia che le spese di rappresentanza e omaggistica in genere sono di modico valore e talvolta del tutto assenti. Inoltre sono altresì disciplinate dal Codice Etico della Società. Pertanto non costituiscono ragionevolmente un rischio reato. Ciò premesso sono comunque presenti i controlli propri del ciclo passivo ai quali si aggiungono i riscontri documentali tra il riepilogo delle spese e le relative fatture/ricevute.

Risulta una separazione dei ruoli distinta e un monitoraggio costante (si rimanda al processo approvvigionamento).

Processo.08.A 02 – Sponsorizzazione

Attesa la sporadicità delle sponsorizzazioni esse sono gestite ove presenti dal Direttore Generale per importi di modesta entità. Inoltre sono comunque presenti i controlli propri del ciclo passivo ai quali si aggiungono i riscontri documentali tra il riepilogo delle spese e le relative fatture/ricevute.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Si rimanda al processo P03. finanziario-tesoreria. La soglia di spesa – si ribadisce – è legata al criterio di ragionevolezza.

6. Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'esplicito divieto – a carico di vertici apicali della Società, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- a) accettare o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari a qualsiasi titolo;
- b) accettare o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi

diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

e) ostacolare la tracciabilità delle operazioni finanziarie;

f) consentire rapporti con la P.A. a figure di fatto, che devono essere abolite dall'attività aziendale.

7. Obblighi di informazione

Il Direttore Generale dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report :

- elenco delle spese di rappresentanza fuori soglia (euro 200,00);
- deroghe alle regole di comportamento della Società in merito alle regalie;
- comunicazione delle sponsorizzazioni.

Si precisa che il Collegio Sindacale, soggetto deputato alla Revisione Legale, è altresì il soggetto che effettua un ulteriore controllo su tali tematiche. Pertanto il Collegio Sindacale dovrà tempestivamente informare l'OdV, qualora rilevi dei rischi di compimento reato ex D.Lgs. 231/2001.

P.09 Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A.

1. Scopo

La creazione all'interno dei procedimenti giudiziari ed arbitrali di un "sistema di controllo" con lo scopo di adeguare la struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi a:

<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in astratto)
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 24 -ter</i>	Delitti di criminalità organizzata (in astratto)
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria

2. Campo d'applicazione

Trova applicazione nelle attività relative alle interazioni con la P.A.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.09.A01 Procedimenti giudiziari ed arbitrali con la P.A.

4. Attività di Controllo

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo fra le fasi chiave del processo e della loro tracciabilità a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- esistenza di responsabilità differenziate fra la gestione operativa del processo aziendale e la gestione transattiva che formalizza l'accordo;
- esistenza di evidenza documentale delle singole fasi del processo;
- esistenza di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure aziendali;
- esistenza di criteri per il ricorso ad accordi transattivi in alternativa alla gestione della controversia in sede giudiziale.

Si rimanda integralmente alla Procedura ISO di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Processo.09.A 01 – Procedimenti giudiziari ed arbitrati con la P.A.

Con riferimento al rischio reato di cui all'art. 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), l'area di rischio va individuata nella parte dirigenziale (area amministrativa, gestione del personale) della società che può avere l'interesse ad influire sul personale per rendere dichiarazioni compiacenti a vantaggio dell'ente.

In ogni caso, al fine di evitare la commissione di detta ipotesi di reato, la Solcietà ha previsto:

- l'adozione e la diffusione del Codice Etico
- che ogni soggetto (Destinatario del modello) che riceve invito a presentarsi da parte dell'Autorità Giudiziaria debba informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza che terrà apposito registro del fatto. Da quel momento tutte le comunicazioni che la Società dovrà effettuare al destinatario dovranno essere fatte in forma scritta;
- che venga comunicata all'O.d.V. la notifica di ogni atto giudiziario pervenuto all'ente (anche non penale);
- che il destinatario dell'invito da parte dell'Autorità Giudiziaria sia tenuto a rispondere secondo verità e correttezza;
- che il soggetto destinatario dell'invito a presentarsi all'Autorità sia tenuto ad informare l'Organo di Vigilanza di ogni atto volto ad incidere sulla libertà di autodeterminazioni nel rendere risposte avanti all'Autorità Giudiziaria;
- il divieto di pagamenti in contanti da parte di 5T srl verso i soggetti destinatari di inviti a comparire avanti all'Autorità Giudiziaria o eccedenti rispetto al CCNL o ad accordo scritto antecedente tra le parti.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Si rimanda al processo P03. Finanziario-Tesoreria.

6. Obblighi di informazione

Il Direttore Generale dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sui procedimenti giudiziari ed arbitrari nonché sulle transazioni con la P.A.

P.10 Processo di Gestione della Privacy

1. Scopo

La creazione, all'interno del processo di gestione privacy, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla violazione della normativa sulla cosiddetta privacy (per quanto il D.Lgs. 231/2001 non la inserisca espressamente tra i reati presupposto).

2. Campo d'applicazione

Si rivolge alle attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale dei dati sensibili e dei dati personali soggetti a privacy.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.12.A01 – Tutela della privacy.

4. Attività di controllo

In 5T Srl trova attuazione l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

Ciascun referente verifica il rispetto della normativa vigente in termini di privacy, garantita dalle procedure che permettono l'anonimato dell'operatore in caso di controlli sul sistema informatico.

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all'interno di specifiche procedure volte a garantire l'inaccessibilità a persone non autorizzate e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro

attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche o di altre disposizioni della società che possano, a qualunque titolo, coinvolgere 5T Srl.

I responsabili devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organo Amministrativo di ogni possibile violazione delle predette norme.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), Gestione Servizi ITS (PRO 16), Gestione dei Servizi IT (PRO 19) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Obblighi dei collaboratori

5T Srl richiede ove necessario ai propri collaboratori, consulenti, fornitori la tutela della privacy e della riservatezza.

Processo.10.A01 – Tutela della privacy

Si constata la presenza del rispetto della privacy.

In 5T Srl risulta:

- il rispetto dei diritti, e delle leggi vigenti in materia di privacy e il costante aggiornamento del “sistema privacy”;
- l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda;
- la tutela della privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato;
- Il dipendente osserva il dovere di riservatezza adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy e custodisce con cura gli atti affidatigli;
- la tutela della privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge;
- che i controlli informatici non possano acquisire anche involontariamente dei dati sensibili del soggetto input del documento/processo (es. credo religioso, dati economici, dati personali in genere);
- esistente una attività di controllo interno attraverso l'area informatica che non risulta avere impatto negativo per la tutela della privacy.

- Con particolare riferimento ai sistemi informatici, e ai rischi di violazione della privacy mediante il loro utilizzo, si evidenzia che in 5T Srl sono previste le seguenti tutele:
- password di accesso, per profilo aziendale e per dipendente, personalizzate;
- conservazione delle password di accesso in luoghi protetti e gestione delle stesse, affidate alla sola funzione responsabile del sistema per l'attribuzione e la modifica periodica;
- salvataggio nei back up anche dei dati sensibili ma con la precisazione che l'eventuale conservazione nel tempo dei dati è strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

Peraltro la Società gestisce internamente l'area informatica, attraverso l'Amministratore di Sistema, soggetto incaricato/responsabile del trattamento dei dati sensibili, ove presenti. A riprova della tutela della privacy, la società ha predisposto apposito "*Regolamento interno sulla sicurezza informatica – Policy e Procedure*".

In conclusione la Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

5. Obblighi di informazione

Devono essere comunicati da parte dell'Amministratore di Sistema all'OdV violazioni, anche potenziali, del diritto alla privacy.

P.11 Processo di Gestione dell'Antiriciclaggio

1. Scopo

Lo scopo è la creazione, all'interno del processo di gestione interno, di un "sistema di controllo" della struttura organizzativa della società ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito, in particolare, ai rischi connessi ai Reati legati all'antiriciclaggio.

L'OdV ha come compito quello di vigilare ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs. 231/2007 sul rigoroso adempimento delle disposizioni contenute nel nuovo testo unico antiriciclaggio.

Si precisa che la Società non è annoverata tra i soggetti di cui agli articoli 11 (Intermediari Finanziari), 12 (Professionisti), 13 (Revisori Contabili) e 14 (recupero crediti, trasporto denaro, giochi telematici e scommesse e vincite) del D.Lgs 231/2007.

Contestualmente va rilevato che tra i soggetti destinatari della norma rientrano anche le persone fisiche o giuridiche che forniscono a titolo professionale determinati servizi, tra i quali "*occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione*". Ne consegue che l'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") può applicarsi alla società nel caso risultino presenti amministratori dotati di partita iva.

Ciò premesso si è comunque provveduto ad effettuare il seguente check a titolo meramente informativo.

2. Campo d'applicazione

Si applica alle attività relative alla identificazione della clientela, alla vigilanza sull'uso di contanti o di titoli al portatore nonché sulle operazioni sospette. In 5T Srl non esistono titoli al portatore. Inoltre la gestione della cassa contanti è limitata.

5T Srl limita l'uso dei contanti e la giacenza di cassa non supera i 1.000,00 euro. Nell'analisi effettuata per la cassa contanti è stato riscontrato che la liquidità proviene dai prelievi del conto corrente aziendale per pagamenti di piccola cassa, peraltro rintracciabili documentalmente.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Processo.11.A01 – Reato presupposto Antiriciclaggio.

4. Attività di Controllo

L'oggetto sociale di 5T srl risulta essere: *“lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell’art. 1 Reg. Piemonte 4 Gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltreché correlate nella normativa comunitaria, nazionale, e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità”*. Conseguentemente la società svolge l'attività di *“studio, realizzazione e sperimentazione del progetto pilota Tecnologie, Telematiche per il Traffico e i Trasporti”* per Torino (da tale attività deriva anche la ragione sociale “5T Srl”). Operativamente la società gestisce i seguenti sistemi (affidamenti diretti in house):

- centrale di monitoraggio del traffico e pannelli a messaggio variabile per l'informazione all'utenza sul traffico e sui parcheggi nell'area metropolitana;
- centralizzazione semaforica per la fluidificazione del traffico e la priorità ai mezzi pubblici per la Città di Torino;
- sistema controllo accessi alla ZTL e gestione autovelox del Comune di Torino (servizi di enforcement);
- servizi internet di informazioni all'utenza (arrivo dei mezzi in fermata, calcolo dei percorsi, tempi di percorrenza, posti disponibili nei parcheggi);
- informazione all'utenza sul trasporto pubblico a terra e a bordo (pannelli alla fermata, display a bordo, sms, voce).

Peraltro si rileva che oltre a tali attività in house (costituenti il core-business della società) risulta in fase di valutazione la partecipazione a trattative private.

Il particolare operato della Società fa riferimento ad attività che comportano incassi mediante bonifici o comunque rintracciabili. Analogamente i pagamenti avvengono attraverso bonifici e secondo apposito iter operativo (si rimanda alla trattazione del ciclo passivo) mentre le spese minute effettuate in contanti risultano di modico importo e comunque documentalmente rintracciabili.

Ciò premesso occorre altresì tenere in considerazione la funzione della Revisione

Legale attribuita al Collegio Sindacale, nonché gli ulteriori controlli effettuati da parte del professionista esterno che supporta la società in ambito fiscale e contabile.

Conseguentemente allo stato non risultano criticità in termini di antiriciclaggio.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01), di Controllo di Gestione (PRO 03) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Processo.11.A 01 – Reato presupposto Antiriciclaggio

La Società, atteso che la tipologia di attività richiede una rintracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, non presenta particolari criticità, **anche per il rispetto della L. 136/2010.**

L'esistenza di apposite consuetudini operative e iter operativi permette un monitoraggio costante per evitare il rischio di riciclaggio. Ciò premesso si ribadisce che risulta presente :

- un controllo in merito alla qualità dei servizi e merci forniti;
- un ulteriore controllo in merito alla affidabilità del fornitore (visure camerali, DURC e CIG), **anche di assenza delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016.**

Tali modalità di controllo permettono un monitoraggio costante per evitare il rischio reato di antiriciclaggio.

In conclusione, il presente Modello viene adottato da 5T Srl per prevenire i rischi reato ivi analizzati e deve essere efficacemente attuato dall'Organismo di Vigilanza. Detto Organismo effettua periodicamente i controlli sulle attività potenzialmente a rischio di "reato" e verifica le esigenze di implementazione del Modello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale e durante la propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza.

5. Principi di comportamento

Nell'ambito della presente parte speciale è fatto sempre divieto in particolare di:

- non identificare le controparti finanziarie;
- tenere contatti con fornitori non inerenti all'oggetto specifico del contratto con essi sottoscritto;

- tenere contatti con fornitori che svolgono attività estranee all'oggetto sociale di 5T srl;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificati o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli (sia in eccesso sia in difetto);
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- utilizzare conti intestati a amministratori, dipendenti, clienti o soci per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa, peggio ancora se riconducibili ad affari sociali;
- rilasciare garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non sia in qualche modo giustificato;
- effettuare operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri *off – shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della società o da altre circostanze.

Si rimanda in ogni caso ai divieti ed ai principi di comportamento previsti alle pagg. 133 ss del presente Modello.

6. Obblighi di informazione

All'OdV devono essere comunicate tempestivamente da parte del Direttore Generale:

- le operazioni anche potenzialmente sospette/anomale riscontrabili dai controlli della cassa e di banca;
- le operazioni in deroga all'iter di selezione del fornitore o del processo finanziario.

«PARTE SPECIALE – II»

REATI AMBIENTALI DI CUI
ALL' ART. 25 *UNDECIES*
DEL D. LGS. 231/2001

INDICE

Parte Speciale II

Parte Speciale II – Reati Ambientali – P. 12 Processo di gestione ambientale	173
1. Premessa	174
2. Destinatari della Parte Speciale.....	175
3. I reati previsti dall’art. 25undecies del Decreto	175
3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	175
3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	176
3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	179
3.4. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell’habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette	179
3.4.2. Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)	180
3.5 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l’ozono ex Legge 549/93	180
4. Aree aziendali di 5T Srl potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto.....	180
5. Organizzazione aziendale di 5T Srl.....	189
6. Principi generali di comportamento	189
7. Il rispetto degli adempimenti ambientali e le regole adottate.....	190
8. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare.....	190
9. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza	191

Parte Speciale II – Reati Ambientali – P. 12 Processo di gestione ambientale

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati ambientali, che possono verificarsi nell'esercizio dell'attività sociale di 5T S.r.l. previsti dall'articolo 25undecies del D. Lgs. 231/2001 (di seguito Decreto), introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*) entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Si riporta di seguito lo schema dei reati presupposto introdotti all'art. 25 undecies d. lgs. 231/2001:

Specie animali o vegetali selvatiche protette – siti protetti
<ul style="list-style-type: none">- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
Inquinamento idrico
<ul style="list-style-type: none">- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose- Scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs 03.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. Lgs. 3.04.2006, n. 152)
Rifiuti
<ul style="list-style-type: none">- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. lgs. 3. 04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività di gestione dei rifiuti (art. 256, comma 4, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)
<ul style="list-style-type: none">- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3.04.2006, n. 152)

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)

Bonifica siti inquinati
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)

Inquinamento atmosferico
- superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di Washington 07.03.1973)
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150)
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, l. 07.02.1992, n. 150)

Ozono
- violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28.12.1993, n. 549)

Inquinamento provocato da navi
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)

2. Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge agli amministratori ed ai dipendenti di 5T S.r.l. che operano nell'ambito delle attività e/o processi sensibili individuati ai sensi della presente Parte Speciale, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partner, ecc.), intrattengono rapporti con la società inerenti profili di gestione ambientale.

L'obiettivo della Presente Parte Speciale è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati, adottino

regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale) e nel Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- 1) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che tutti i destinatari del Modello (amministratori, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;
- 2) fornire all'OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. I reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto

È opportuno innanzitutto premettere che, in considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente - sia essa contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da una notevole complessità tecnica e dai frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati esplicativi- si è ritenuto di limitarsi in questa sede ad una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del Decreto con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo e con esclusione delle fattispecie ritenute irrilevanti ai sensi della presente Parte Speciale.

3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L'art. 25 *undecies* del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 137 T.U.A. ed in particolare:

- a) **(art. 137 co.3 TUA):** scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorità competente a norma degli artt. 107 co.1 e 108 co.4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- b) **(art. 137 co.5 primo periodo TUA):** superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte

- III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall’Autorità d’ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) (**art. 137 co.13 TUA**): violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) (**art. 137 co.2 TUA**): apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell’autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi);
- e) (**art. 137 co.5 secondo periodo TUA**): supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA - nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- f) (**art. 137 co.11 TUA**): violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all’art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi).

3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L’articolo 25 *undecies* del Decreto prevede le seguenti contravvenzioni per i seguenti rischi reato:

- con riferimento all’art. **256 TUA**:

a) (**art. 256 co.1 lett. a TUA**): **svolgimento di attività connesse con la gestione di**

- rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione**, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- b) **(art. 256 co.6 primo periodo TUA)**: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- c) **(art. 256 co.1 lett. b TUA)**: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) **(art. 256 co.3 primo periodo TUA)**: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- e) **(art. 256 co.5 TUA)**: attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose). Ai sensi del disposto dell'art. 187, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177 co. 4 (secondo cui, in sintesi, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia conforme alle migliori tecniche disponibili definite all' art. 183, co. 1, lett nn) (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- f) **(art. 256 co.3 secondo periodo TUA)**: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- g) **(art. 256 co.4 TUA)**: inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà);
- con riferimento all'art. **257 TUA**:
- a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque

- superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- del successivo articolo **258 TUA** rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma 4 che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
 - **l'art. 259 TUA** sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
 - **l'art. 260 TUA** sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
a norma del disposto di cui all'art. 25 undecies co.8 D.Lgs. 231/01, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 e all'art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co.3 D.Lgs. 231/01";
 - con riferimento all'art. **260 bis TUA**:
 - a) (**art. 260 bis co. 6 TUA**): predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- b) **(art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA):** condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) **(art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA):** condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) **(art. 260 bis co.8 TUA):** trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio dell'attività, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.4. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette

3.4.1 Art. 727 bis c.p. (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*)

Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da "chiunque" - di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione

riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di "progressione criminosa". La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

E' necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all'art. 727 bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La configurabilità del reato è esclusa quando:

1. l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

(sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

3.4.2. Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'habitat all'interno di un sito protetto" che consiste in:

1. "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE";
2. "qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva

92/43/CE”.

Sul piano dell'elemento soggettivo invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.5 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93

L'art. 3 co. 6 L. 549/93 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

4. Aree aziendali di 5T Srl potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto

Come già esplicitato nell'esordio del capitolo precedente, la preliminare esclusione di alcune fattispecie dalla trattazione della presente Parte Speciale rappresenta già una preliminare individuazione delle aree/processi sensibili di 5T S.r.l. con riferimento alla disciplina in tema di tutela ambientale e, in particolare, ai reati presupposto c.d. ambientali espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Occorre inoltre, a tal fine, precisare come 5T S.r.l. abbia come oggetto sociale: “lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 Reg. Piemonte 4 Gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltrech  correlate nella normativa comunitaria, nazionale, e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilit ”. Conseguentemente la societ  svolge l'attivit  di “studio, realizzazione e sperimentazione del progetto pilota Tecnologie, Telematiche per il Traffico e i Trasporti” per Torino (da tale attivit  deriva anche la ragione sociale “5T Srl”).

Nella tabella sottostante   stata data evidenza dei rischi reato ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 .

		contenuto dell'articolo	Gap analysis
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 137 co.3 TUA	scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorit� competente a norma degli artt. 107 co.1 e 108 co.4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La societ�, attesa l'attivit� esercitata e la tipologia di reflui generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non � soggetto interessato a tale rischio reato. Ci� premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.

D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	<i>art. 137 co.5 primo periodo TUA</i>	Superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di reflui generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato (la società non generando tale tipologia di rifiuti non è soggetta di conseguenza al "superamento soglia"). Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	<i>art. 137 co.13 TUA</i>	Violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	Rischio assente attesa la lontananza dal mare; inoltre nessun rifiuto proveniente da navi o aeromobili risulta prodotto o depositato presso i cantieri 5T Srl.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	<i>art. 137 co.2 TUA</i>	Apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di reflui generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. In merito la società non produce rifiuti industriali contenenti sostanze pericolose. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	<i>art. 137 co.5 secondo periodo TUA</i>	Superamento, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di reflui generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato (la società non generando tale tipologia di rifiuti non è soggetta di conseguenza al "superamento soglia"). Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.

D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 137 co.11 TUA	Violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.1 lett. a TUA	<u>Svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione</u> , iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.6 primo periodo TUA	<u>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</u> , in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).	Preliminarmente 5T Srl non risulta essere un deposito temporaneo per rifiuti sanitari pericolosi, pertanto allo stato la società non risulta soggetta a tale rischio reato. In merito ai cantieri di 5T Srl occorre precisare che essi sono temporanei, di piccole dimensioni e delimitati. Inoltre risulta un controllo all'accesso, impedendo quindi l'intrusione di persone non autorizzate e a maggior ragione il deposito non autorizzato di rifiuti.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.1 lett. b TUA	<u>Svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione</u> , iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.

D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.3 primo periodo TUA	Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. In merito ai cantieri di 5T Srl occorre precisare che essi sono temporanei, di piccole dimensioni e delimitati. Inoltre risulta un controllo all'accesso, impedendo quindi l'intrusione di persone non autorizzate e a maggior ragione il deposito non autorizzato di rifiuti.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.5 TUA	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose). Ai sensi del disposto dell'art. 187, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 a condizione che <u>siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177 co. 4</u> (secondo cui, in sintesi, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che <u>l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati</u> ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia <u>conforme alle migliori tecniche disponibili</u> definite all' art. 183, co. 1, lett nn) (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.3 secondo periodo TUA	<u>Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata</u> qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Al riguardo la società non gestisce discariche. In merito ai cantieri di 5T Srl occorre precisare che essi sono temporanei, di piccole dimensioni e delimitati. Inoltre risulta un controllo all'accesso, impedendo quindi l'intrusione di persone non autorizzate e a maggior ragione il deposito non autorizzato di rifiuti.

D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 256 co.4 TUA	<u>Inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative</u> ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Al riguardo la società non gestisce discariche. In merito ai cantieri di 5T Srl occorre precisare che essi sono temporanei, di piccole dimensioni e delimitati. Inoltre risulta un controllo all'accesso, impedendo quindi l'intrusione di persone non autorizzate e a maggior ragione il deposito non autorizzato di rifiuti.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 257 TUA	a) <u>La condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato</u> in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 257 TUA	b) Il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 258 TUA	- <u>Chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto</u> (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 259 TUA	Sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. In merito la società 5T Srl non si occupa di spedizioni di rifiuti. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl

		pecuniaria da 150 a 250 quote).	saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 260 TUA	Sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 260 bis co. 6 TUA	<u>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).</u>	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA	<u>Condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).</u>	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA	<u>Condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).</u>	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 260 bis co.8 TUA	Trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.

D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)	art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06	E' sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).	La società, attesa l'attività esercitata e la tipologia di rifiuti generati (non riconducibili quindi a quelli indicati nel presente articolo), non è soggetto interessato a tale rischio reato. Al riguardo la società non gestisce stabilimenti. Ciò premesso, i dipendenti di 5T Srl saranno sensibilizzati in merito ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 e quindi anche in merito al presente rischio reato.
Codice Penale	Art. 727 bis c.p.	Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da "chiunque" - di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Non risultano esemplari protetti o specie vegetali protette nei pressi di 5T Srl e nei cantieri di 5T Srl.
Codice Penale	Art. 733 bis c.p.	Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.	Non risulta un habitat protetto nei pressi di 5T Srl.

In merito si prende atto che la Società ha posto in essere la seguente procedura inerente lo smaltimento di alcuni particolari rifiuti solidi:

1) INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI

Nomina di un Responsabile interno per la Gestione dei rifiuti che cura le attività principali tra cui:

- individuare fornitori;
- proporre consulenti esterni in materia.

2) RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Sono rifiuti assimilabili agli urbani i rifiuti delle utenze non domestiche purché abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani e provenienti dai locali adibiti ad uffici:

- carta documenti e cartone: da stoccare nei contenitori di cartone/plastica;

- plastica: oggetti di materiale plastico puliti da depositare negli appositi contenitori;
- vetro/alluminio: oggetti di materiale vetro/alluminio puliti da depositare negli appositi contenitori;
- pile e batterie: da raccogliere negli appositi contenitori.

3) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

TONER

- la Società è tenuta ad approvvigionarsi tramite Consip da un fornitore che preveda nell'ambito della fornitura lo smaltimento del rifiuto;
- lo smaltimento dei toner ed altro materiale connesso viene effettuato, secondo la normativa vigente, dalla società locatrice delle stampanti e fotocopiatrici secondo le condizioni del Bando Consip;
- il Responsabile interno per la gestione dei toner esausti, individuato nel Sig. Labianca Fabio, informato dell'esaurimento dei toner, provvede ad acquisirli e a depositarli presso l'ecobox;
- ad avvenuto riempimento dell'ecobox, il Responsabile provvede a contattare la società locatrice delle stampanti e fotocopiatrici ed a consegnare l'ecobox al personale individuato, ritirando e custodendo la relativa ricevuta di consegna.

PC

- la Società è tenuta ad approvvigionarsi tramite un fornitore che provveda al ritiro ed allo smaltimento della macchina una volta completato il ciclo di vita;
- qualora la 5T s.r.l. intenda riscattare i terminali è previsto che la macchina venga smaltita mediante richiesta ad Amiat, con registrazione del certificato di consegna.

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE e UPS

- il contratto di manutenzione degli impianti di climatizzazione e dell'unità di continuità devono prevedere un obbligo di smaltimento a carico del fornitore, con registrazione del modulo di consegna e dello smaltimento;

VEICOLI

- la manutenzione del parco autovetture in noleggio è affidato direttamente alla società locatrice, per le residue autovetture di proprietà della società (in via di progressiva dismissione) la manutenzione viene effettuata secondo la normativa vigente.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Riesame Direzionale (PRO 01) e di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20).

Tali attività prevencono in linea generale il rischio reato ambientale nella Società 5T srl. Il referente dell'ambiente dovrà dare adeguata informativa all'OdV in merito alla puntuale osservanza di tali iter operativi (si rimanda al § 8. flussi di comunicazione e sistema disciplinare della presente Parte Speciale) .

In proposito, si precisa che con riferimento alla puntuale individuazione di processi/aree a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale, si ritiene opportuno rinviare all'esito delle attività di valutazione/monitoraggio: ciò anche in ragione delle successive fasi in itinere delle attività, che non permettono di esaurire a monte lo specifico scibile delle aree sensibili, con riferimento sia alla tipologia sia, soprattutto, al grado di rischio.

L'adozione del Codice Etico, con apposito articolo dedicato alla tutela ambientale, e l'adozione del presente Modello sottolineano la ferma volontà di 5T srl di condannare tutti i comportamenti contrari alla normativa vigente in tema ambientale.

5. Organizzazione aziendale di 5T Srl

In linea generale il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

In merito all'organigramma per l'area ambientale si rileva la presenza dei seguenti soggetti:

- procuratore in ordine alle norme in materia ambientale è il Direttore Generale;
- addetti al laboratorio di manutenzione;
- **responsabile interno gestione rifiuti.**

in merito al laboratorio di manutenzione, questo risulta progettato e realizzato a norma di legge.

6. Principi generali di comportamento

Di seguito vengono individuati precisi divieti di carattere generale, che dovranno essere rispettati dagli Amministratori e dai Dipendenti di 5T srl e da tutti coloro che sono tenuti al rispetto del Modello, anche eventualmente in virtù di specifiche clausole contrattuali.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti idonei a provocare le fattispecie rilevanti previste dall'art. 25undecies Decreto in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, ed in particolare:

- α) violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali);
- β) violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti;
- χ) violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti la disciplina ambientale, dalle prescrizioni dell'autorità di vigilanza;
- δ) violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione al sistema SISTRI (o altro sistema equipollente, es. Formulari e MUD);
- ε) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- φ) omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia;
- γ) omettere di vigilare sull'operato dei soggetti di cui al punto precedente.

7. Il rispetto degli adempimenti ambientali e le regole adottate

5T Srl assicura il rispetto degli adempimenti relativi alla materia ambientale adottando appositi iter operativi. Peraltro la tipologia di attività svolta dalla società, la struttura organizzativa dei cantieri, la tipologia dei rifiuti prodotti permette di ritenere monitorato il rischio reato ex art 25 undecies D.Lgs. 231/2001.

Qualora emergessero nel corso dell'attività problematiche di natura ambientale connesse all'attività di 5T Srl le stesse saranno oggetto di specifica segnalazione da parte del referente per l'ambiente all'OdV onde assicurare le tempestive e conseguenti attività di programmazione, stesura procedure e rendicontazione all'OdV secondo modalità, tempi e contenuti che sarà compito dell'OdV individuare.

8. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello viene garantito un periodico monitoraggio sul suo stato di attuazione da parte del procuratore in ordine alle norme in materia ambientale, ossia il Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in tale veste, deve garantire adeguati flussi informativi nei confronti dell'OdV (report semestrale) con particolare riferimento alla puntuale osservanza degli iter operativi per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme

relative alla materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività tali da influenzare le procedure oggi esistenti, sarà obbligo del Direttore Generale fornire immediata segnalazione all'OdV che dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente parte speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

9. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

È in ogni caso compito dell'OdV:

1. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, l'adeguatezza degli iter operativi adottati, nonché la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partner esterni finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni del Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
3. indicare all'organo dirigente le opportune integrazioni al sistema gestionale con la proposizione di modifiche o integrazioni necessarie o opportune.

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa, tributaria e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25*undecies* del Decreto.

«PARTE SPECIALE – III»

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
EX ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001**

INDICE

Parte Speciale III

Parte Speciale III – Reati in materia di Sicurezza – P. 13 Processo di gestione per la Sicurezza	194
1. Premessa.....	194
2. Responsabilità delle persone giuridiche ex art. 25 septies D. Lgs. 231/01. Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	194
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	198
4. Funzione e obiettivi della presente Parte Speciale.....	200
5. Aree aziendali di 5T Srl esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies.....	201
6. Regole e principi generali.....	203
7. L'organigramma aziendale di 5T Srl in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	206
8. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo.....	207
9. Principi generali di comportamento	209
10. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.....	209

Parte Speciale III – Reati in materia di Sicurezza – P. 13 Processo di gestione per la Sicurezza

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello si rivolge ai destinatari delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 5T Srl e, nello specifico, al datore di lavoro, ai dirigenti ove presenti, ai preposti, ai lavoratori ed alle altre figure individuate dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (medico competente, RSPP, RLS, ecc.) e da ogni altra disposizione in materia, nonché ai consulenti e partner di 5T Srl.

In particolare, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001, la funzione della presente Parte Speciale è quella di imporre l'adozione di regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal D. Lgs. 231/2001 a tutti i destinatari, come sopra indicati.

Il presente modello di organizzazione in materia di sicurezza viene integrato dal DVR generale che è stato redatto dal datore di lavoro con l'ausilio dell'RSPP.

L'eventuale apertura di sedi distaccate o altre unità locali comporterà la rivalutazione dei rischi con l'adozione di un DVR specifico.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il DVR generale;
- eventuali regolamenti interni.

Per un'efficace gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la Società opererà attribuendo nomine formali per ciascuna funzione con specifici compiti e non saranno ammesse figure di fatto che, per loro natura, sono fuori dal controllo aziendale e con poteri non ben determinati.

La Società, qualora scopra l'esistenza di figure di fatto, soprattutto nell'ambito della sicurezza e igiene sul lavoro, si impegna ad eliminarle a favore di un sistema chiaro e formale di funzioni e compiti, in quanto è precipuo scopo aziendale la tutela dei lavoratori.

2. Responsabilità delle persone giuridiche ex art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01. Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati individuati dall'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01, ai sensi del quale :

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Tale articolo prevede dunque un' ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riferimento ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Pare dunque opportuno specificare il contenuto delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'art. 25 *septies*, D. Lgs. 231/01 e, dunque, delle fattispecie di reato sopra prospettate.

A) Omicidio colposo (art. 589 c.p.):

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

B) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Occorre altresì evidenziare, quanto al delitto di lesioni colpose, che la responsabilità dell’Ente si configura solo con riferimento alle ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa pertanto che, a norma dell’art. **583 co.1 c.p.**, la lesione personale è grave quando:

- a) dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;
- b) dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- c) la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

A norma dell’art. **583 co.2 c.p.**, invece, la lesione personale è gravissima quando:

- a) dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) dal fatto deriva la perdita di un senso;
- c) dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nella favella;
- d) dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si evidenzia invece, con riferimento all'elemento soggettivo dei reati sopra descritti, che a norma dell'art. 43 c.p. (*Elemento psicologico del reato*) "il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Occorre inoltre specificare che, a norma dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, la responsabilità della Società può configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse (*il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere*) e/o vantaggio dell'Ente (*l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica*).

Le nozioni di *interesse* e *vantaggio*, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi oggetto della presente Parte Speciale, ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente nell'ipotesi dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.

Al riguardo, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che i sopra richiamati requisiti debbano essere collegati non direttamente all'evento (morte o lesioni) che può realizzarsi bensì alla condotta di violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che ha causato il reato colposo.

In particolare, secondo la giurisprudenza la responsabilità dell'ente non dipenderebbe dalla direzione volontaristica attribuita alla condotta da parte dell'agente, essendo sufficiente che il reato sia connesso ad un "*obbiettivo riconducibile alla politica di impresa*" (Cfr. Tribunale di Trani, sez. dist. Molfetta, 11.01.10).

La Società potrà quindi, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'Ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle citate Linee Guida di Confindustria secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa, l'*interesse* o *vantaggio* dell'Ente può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che

potrebbero discendere dall'omessa adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

Si rappresenta inoltre come il D. Lgs. 231/2001 abbia previsto, nelle suddette ipotesi di reato, la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 co. 2 D. Lgs. n. 231/01, come indicate nella Parte Generale del Modello. In particolare:

1. con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 25 *septies* commi 1 e 2 D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo), l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 25 *septies* co.3 D. Lgs. 231/01(lesioni personali gravi o gravissime), l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 2 co.1 lettera dd) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il “*modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro*”.

Tale disposizione deve essere coordinata con il disposto di cui all'art. 30 del *Testo Unico* sopra citato, il cui comma 1 prescrive che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A norma del disposto dell'art. 30 co.2 D. Lgs. 81/08 il modello organizzativo e gestionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve altresì prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra individuate nonché, a norma dell'art. 30 co. 3 e 4 D. Lgs. 81/08:

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla natura dell'attività svolta nonché alle dimensioni dell'organizzazione aziendale;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

È altresì previsto (art. 30 co.4 D. Lgs. 81/08) che debbano essere effettuate la revisione e l'eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Occorre evidenziare come il *Testo Unico Sicurezza* abbia precisato che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

In ultimo il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", ha previsto nell'art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese.

In merito si precisa che 5T Srl, pur non avendo adottato un sistema di gestione BS OHSAS 18001:2007, sta comunque formalizzando per iscritto le procedure di sicurezza

che già sono adottate dalla società e che richiamano quanto indicato nelle citate procedure semplificate.

Si rimanda integralmente alle Procedure ISO di Controllo di Gestione (PRO 03), di Formazione (PRO 09), di Gestione Risorse Umane ISO (PRO 10), di Gestione della Conformità Normativa (PRO 20) e di Gestione della Logistica (PRO 21).

4. Funzione e obiettivi della presente Parte Speciale

L'obiettivo che si pone la presente Parte Speciale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs 81/2008, è quello di far sì che tutti i destinatari del Modello adottino - con riferimento al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex art. 25 *septies* del Decreto.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è dunque quello di individuare un sistema idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, ecc.;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Alla luce di quanto sopra indicato ed in conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria, si precisa che, nell'ambito dell'attività svolta da 5T Srl, le misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si ispirano ai principi previsti dal Codice Etico e dettagliatamente individuati dall'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e, tra questi, in particolare:

- a) valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminare i rischi;

- c) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- d) ridurre al minimo i rischi che non possono essere eliminati alla fonte;
- e) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- f) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- g) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- h) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- i) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) provvedere all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- k) organizzare le misure di emergenza (primo soccorso, lotta antincendio e pericolo grave e immediato) e l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza;
- m) definire il tipo di controllo da operare e predisporre le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- n) prevedere le modalità di verifica circa l'effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali;
- o) valutare e adottare i documenti formali in materia di sicurezza sul lavoro (es. DVR, DUVRI, documenti richiesti per eventuali cantieri, coordinamento dei lavori con le strutture sanitarie appaltanti);
- p) espletare la visita di idoneità prevista dal d.lgs. 81/2008;
- q) nominare le figure richieste dal d.lgs. 81/2008 (RSPP e medico competente) scelti tra professionisti qualificati (che dovranno esibire gli attestati dei loro titoli);
- r) prevedere la disponibilità di medico competente per l'analisi del rischio psico-fisico relativo allo stress da lavoro correlato. In questa funzione il medico incaricato sarà a disposizione all'ascolto ed alla valutazione del dipendente;
- s) analizzare e valutare il rischio stress da lavoro correlato nei DVR.

5. Aree aziendali di 5T Srl esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto

Attesa la natura dei reati presupposto cui è dedicata la presente Parte Speciale, ed in conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria del **31.07.14**, non è

possibile escludere alcun ambito e/o area di attività sociale con riferimento all'attività di individuazione e analisi delle aree a rischio ("As is analysis") poiché tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Sotto questo profilo i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio sono tutti i destinatari della stessa normativa antinfortunistica.

Conseguentemente per il rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro, l'analisi del Modello deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Al fine di garantire una corretta, completa ed esaustiva mappatura delle singole aree di rischio si è proceduto, come di seguito meglio esplicitato, in conformità ai principi ed ai contenuti descritti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

Lo svolgimento dell'attività sopra evidenziata ha tenuto altresì conto dell'individuazione dei soggetti destinatari della normativa e dei relativi compiti agli stessi affidati, nonché di specifici approfondimenti realizzati attraverso l'esame della documentazione rilevante ed a seguito di incontri con i soggetti responsabili relativamente alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e con l'RSPP.

Di seguito, si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo (atteso che il rischio riguarda la totalità delle aree/attività aziendali), le principali aree aziendali a rischio:

- introduzione attrezzature di lavoro;
- manutenzione attrezzature di lavoro;
- gestione dispositivi di protezione individuale;
- gestione attività di informazione, formazione ed addestramento;
- gestione sorveglianza sanitaria e prescrizioni;
- gestione appalti e Duvri;
- riunione periodica;
- consultazione RLS;
- gestione attività di vigilanza da parte dei preposti;
- verifiche obbligatorie;

- gestione emergenze;
- gestione luoghi di lavoro;
- gestione attività di verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Nelle istruzioni/mansionari vengono previsti scopo e campo di applicazione, compiti e responsabilità, modalità operative, documenti richiamati per la realizzazione delle attività e per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

L'RSPP al quale è attribuito sul piano organizzativo anche il ruolo di responsabile dell'area sicurezza provvede alla verifica dei documenti attestanti l'attività svolta e provvede ad emettere periodico report di verifica sull'attuazione effettiva delle istruzioni/mansioni, sulla loro efficacia e sulle misure eventualmente suggerite per il miglioramento dell'attività in oggetto.

Risultano inoltre adottate da 5T Srl, in dettaglio:

- Procedura Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto (Art. 26 D.Lgs. 81/08);
- Procedura Vigilanza dei lavoratori durante le attività di manutenzione sul territorio;
- Procedura Gestione, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- Procedura Gestione delle Emergenze e della Evacuazione nei luoghi di lavoro;
- Procedura Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

In merito al laboratorio di manutenzione, questo risulta progettato e realizzato a norma di legge.

6. Regole e principi generali

Lo svolgimento della attività aziendale nelle aree sensibili (cd. operazioni sensibili) deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti

fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella individuazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

In ogni processo aziendale, la Società determina non solo i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, ma anche l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha circa le problematiche di sicurezza e salute sul lavoro inerenti a tutti i processi correlati, sul funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza , nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Società deve assicurare dunque:

- che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed informate rispetto agli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro da raggiungere;
- che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
- che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità in punto di sicurezza e salute sul lavoro;
- che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
- che vengano abolite in materia le figure di fatto;
- che tutte le decisioni vengano prese tenendo conto degli effetti sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- che vengano effettuate periodicamente ed in ogni caso ogni volta che risulta necessario, un ciclo di formazione ed informazione per i dipendenti.

In particolare la Società deve:

- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- definire sempre preventivamente “chi fa che cosa”.

La Società stabilisce ed aggiorna:

- le procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- le procedure che riguardino gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- le procedure per la gestione delle emergenze.

La Società riesamina e revisiona, in base all'esperienza acquisita, le sue procedure, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza o un controllo non positivo.

La Società individua e definisce, anche sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

In particolare, i soggetti destinatari della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 sono:

- Datore di lavoro (art. 2 co.1 lett. b D. Lgs. 81/08):

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

- Dirigente (ove presente) (art. 2 co.1 lett. d D. Lgs. 81/08):

la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- Preposto (art. 2 co.1 lett. e D. Lgs. 81/08):

la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- Lavoratore (art. 2 co.1 lett. a D. Lgs. 81/08):

ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

- Servizio di prevenzione e protezione (art. 2 co. 1, artt. 31/33 D. Lgs. 81/08;): nelle persone del Responsabile del Servizio (RSPP) e degli addetti, è l'organo - dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 - deputato dal datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/08;

- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co.1 lett. i D. Lgs. 81/08):

la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- Medico competente (art. 2 co.1 lett. h D. Lgs. 81/08): il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

- Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori: soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del D.lgs 81/08.

Con specifico riferimento all'ambito di operatività di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (*Cantieri temporanei o mobili*) e di cui al 163 DPR 207/10 (*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*) vanno altresì individuate le seguenti figure:

- Committente (art. 89 co. 1 lett. b D.Lgs 81/08): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

- Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (art. 89 co. 1 lett. c D.Lgs 81/08): soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (art. 89 co. 1 lett. e D.Lgs 81/08): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 D.Lgs 81/08;

- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (art. 89 co. 1 lett. f D.Lgs 81/08): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 D.lgs 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

- Impresa affidataria (art 89 co. 1 lett. i D.Lgs 81/08): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese sub appaltatrici o di lavoratori autonomi;

- Impresa esecutrice (art 89 co. 1 lett i-bis D.lgs 81/08): impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

- Lavoratore autonomo (art. 89 co. 1 lett. d D.Lgs 81/08): persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

- Direttore dei lavori: soggetto titolare degli obblighi e delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al D.P.R. 207/10 (in particolare artt. 147-148)

- Direttore operativo (ove presente): soggetto titolare degli obblighi e delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al D.P.R. 207/10 (in particolare artt. 147-149)
- Ispettore di cantiere (ove presente): soggetto titolare degli obblighi e delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al D.P.R. 207/10 (in particolare artt. 147-150)

7. L'organigramma aziendale di 5T Srl in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività di 5T Srl è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 e da ogni altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali (viene allegato al presente Modello l'organigramma aziendale di 5T Srl in tema di sicurezza).

Occorre innanzitutto evidenziare come nell'ambito di 5T Srl il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 è ricoperto dal Direttore Generale.

Il Datore di Lavoro si avvale del RSPP, del medico competente nonché del RLS, dei preposti, del Responsabile della gestione delle emergenze e degli addetti all'emergenza e al primo soccorso.

I suddetti soggetti, oltre alle altre figure individuate normativamente ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono chiamati ad osservare, per la loro parte di competenza, gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le persone all'uopo designate durante le attività sono pertanto tenute al rispetto dei propri adempimenti come previsti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e al rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 163/06.

Attraverso l'evidenziata organizzazione, la Società affronta la materia in esame con un'articolazione di funzioni e competenze certamente idonee ad assicurare il rispetto degli adempimenti di legge.

8. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo

Ai fini di elaborare un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 6 co.1 lett. a) D. Lgs. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01, si è assecondato il percorso individuato dall'art. 30 D. Lgs. 81/08, richiamando le procedure in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che già sono adottate dalla società.

La Società ritiene necessario il sostegno, l'impegno, l'esperienza e le conoscenze dei dipendenti, dando vita sia a consultazioni preventive dei dipendenti in punto di individuazione e valutazione dei rischi, sia a riunioni periodiche successive, destinate a tenere conto delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

La Società, per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole - dell'importanza della propria azione, nonché delle possibili conseguenze derivanti da uno scostamento da quanto fissato in materia di sicurezza e salute sul lavoro – provvede in termini di adeguata formazione e di adeguata verifica del personale stesso. A tal fine, particolarmente importante risulta la circolazione delle informazioni verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda, volta alla cooperazione tra tutti i soggetti interessati.

Al fine di rispondere ai requisiti ed alle prescrizioni di cui all'art. 30 commi 3 e 4 D. Lgs. n. 81/08, viene garantito un periodico monitoraggio sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate.

Il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, in tale veste, deve fornire un report periodico trimestrale nei confronti del Datore di lavoro e dell'OdV con particolare riferimento all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dall'art. 30, co. 1 D.Lgs. 81/08; in particolare, dovranno essere fornite notizie periodiche (report trimestrale) su:

- verifica del rispetto delle procedure/iter operativi/istruzioni operative;
- stato di attuazione delle principali fasi e processi operativi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” dovrà inoltre garantire adeguati flussi informativi nei confronti del Datore di lavoro e dell'OdV in conformità alle richieste eventualmente avanzate dall'OdV.

Strumentale a questo tipo di approccio risulta la documentazione e la registrazione di tutto il materiale inerente la sicurezza e la salute sul lavoro; documentazione da tenere aggiornata al livello necessario richiesto per mantenere il sistema efficiente ed efficace, in un'ottica funzionale e non condizionante del sistema stesso.

In particolare l'RSPP deve predisporre un sistema di controlli periodici dei dipendenti applicati anche fuori stabilimento e di tali controlli deve tenere apposito registro.

Stesso registro viene richiesto al medico competente con riferimento alle attività svolte e agli accessi e sopralluoghi effettuati.

Sono stabilite, da parte della Società con l'RSPP, modalità riguardanti la gestione della documentazione, che contengano, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la gestione del sistema documentale e di registrazione spetta all'RSPP;
- i tempi di conservazione della documentazione;
- il collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda;
- i contenuti e la forma della documentazione e della registrazione.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed

attuazione del sistema, ivi comprese le condizioni dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e, cioè, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, sarà obbligo dell'RSPP fornire immediata segnalazione all'OdV che dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 co.3 del D.Lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale o delle Procedure o istruzioni operative conseguenti, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dal § 7. "Sistema disciplinare" presente nella Parte Generale del Modello.

9. Principi generali di comportamento

I destinatari del presente Modello sono comunque tenuti a garantire il rispetto delle prescrizioni e dei processi previste dal Modello nonché delle istruzioni operative e/o di lavoro già esistenti e/o di futura emanazione, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità e competenza, come sopra sinteticamente richiamati.

È opportuno ricordare che in ogni caso i lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.81/08 e, in particolare, devono:

- 1) contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
- 3) utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;
- 4) segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- 5) non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- 6) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- 7) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- 8) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.

Le inosservanze alle prescrizioni, alle procedure, istruzioni operative e/o di lavoro ed agli obblighi richiamati dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nell'apposita sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

10. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

È in ogni caso compito dell'Odv:

1. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali

competenti, l'adeguatezza delle procedure adottate, nonché la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partners esterni finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni del Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;

3. indicare all'organo dirigente le opportune integrazioni al sistema gestionale con la proposizione di modifiche o integrazioni necessarie o opportune.

Dovranno in ogni caso venire segnalate tempestivamente all'OdV da parte delle figure aziendali interessate ed in particolare dal Datore di lavoro e dall' RSPP :

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ARPA, ASL, VV.FF);
- il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali;
- l'instaurazione di un procedimento di natura amministrativa e/o penale per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ricevere dall'RSPP i verbali delle ispezioni ed i sopralluoghi eseguiti.